

***Studio sulle proposizioni relative e condizionali
nel linguaggio legislativo romano.
Parte Prima: Basi della ricerca, linee di tendenza, prime testimonianze***

«Und ich möchte mich bei all denen bedanken, die mit ihren Artikeln und Büchern dazu beigetragen haben, mein Wissen zu erweitern und eine Arbeit über Relativsätze schreiben zu können, obwohl es doch noch – relativ betrachtet – viel wichtigere Dinge im Leben gibt als Relativsätze»¹.

I. Introduzione

Oggetto di questo studio è un'analisi del linguaggio legislativo romano con attenzione ai due tipi di preposizione che lo caratterizzano in modo particolare: la condizionale e la relativa.

La formulazione condizionale è generalmente riconosciuta come elemento tipico della struttura normativa, dalle più antiche attestazioni fino ad oggi, in varie tipologie linguistiche². L'interesse per la relativa è invece strettamente connesso con la sua peculiare preponderanza nella legislazione romana. Di ciò soprattutto la testimonianza epigrafica è notevole. Quest'ultima necessita tuttavia di trattazione specifica e sarà oggetto di una seconda parte del lavoro, dove, dalle prime manifestazioni, si cercherà di condurre un'analisi dettagliata dell'uso dei due tipi di proposizione al fine ultimo di individuarne significato ed eventuale logica sottostante.

In questa prima parte si cercherà di fornire le coordinate della ricerca. Dapprima con un'introduzione sul linguaggio legislativo in generale con attenzione ai tipi di norma in esso espressi (*infra* §. I.1.) e su alcuni aspetti concettuali del rapporto tra linguaggio e leggi nella percezione romana (*infra* §. I.2.). Quindi si delinterà il primo sviluppo della frase normativa nei due elementi della condizionale e della relativa (*infra* §. II.1-2). Nel far questo, si terrà conto dei minimi necessari riferimenti all'evoluzione dell'antica legislazione mediorientale (*infra* §. II.1.a), ad alcuni aspetti di quella greca (*infra* §. II.1.b) e al contesto della legislazione italica (*infra* §. II.2.b). Si presenteranno infine le chiavi di lettura dell'evoluzione

¹ Brigitte Schaffranietz, *Relativsätze in aufgabenorientierten Dialogen. Funktionale Aspekte ihrer Prosodie und Pragmatik in Sprachproduktion und Sprachrezeption*, Diss., Bielefeld 1999, Vorwort, 2.

² Cfr. *infra* §. I.1 e nt. 11,12,13.

"
"
"
"

(*infra* §. III). Con l'analisi dei primi aspetti della legislazione romana più antica e delle prime attestazioni, si porranno così le basi per la successiva ricerca.

1. *Stile delle leggi e tipi di norme. Il linguaggio legislativo*

Il diritto, come espressione della cultura umana, è una lingua e si serve di una lingua³. È una lingua (in questo caso, un linguaggio⁴), nel senso che opera come un autonomo codice di comunicazione⁵. Si serve di una lingua, nel senso che deve necessariamente operare in un contesto linguistico esistente⁶. La penetrazione tra questi due aspetti mostra l'interferenza tra i due fenomeni⁷ e crea contestualmente lo scarto⁸ tra il linguaggio comune e il linguaggio giuridico, in particolare quello legislativo.

Come ogni lingua tecnica⁹, anche la lingua giuridica, inoltre, non si limita all'aspetto lessicale¹⁰, ma coinvolge la sintassi¹¹, caratterizzandola in maniera assai precisa. La teoria generale del diritto identifica, infatti, al proposito la *norma* (il comando generale che disciplina un fatto e vi ricollega delle conse-

³ Cfr. D. Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. Garzone, F. Santulli, *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, 17-56. Sul rapporto diritto e linguaggio v. anche P. Di Lucia, *Normatività, diritto, linguaggio, azione*, Torino 2003, 3 ss., e, in gen., U. Scarpelli, P. Di Lucia (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994.

⁴ Per la distinzione tra lingua e linguaggio, cfr. Mantovani, *Lingua e diritto* cit. 23 nt. 16.

⁵ K. Engisch, *Die Relativität der Rechtsbegriffe*, in *Studi in onore di E. Betti* 1, Milano 1962, [315-335] 315: «Wohl aber können wir sagen [...], dass jeder Begriff, der in einem gültigen Rechtssatz verwendet wird, ohne weiteres 'Rechtsbegriff' heißen darf. Das gilt auch für solche Begriffe, die scheinbar keine spezifische rechtliche Bedeutung haben, wie 'wird', 'oder', usw.».

⁶ Si v. G. Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, Paris 1965, 53 s. Il linguaggio giuridico, così come quello dei giuristi, ha quindi un proprio vocabolario che però è contaminato da altri linguaggi tecnici, scientifici, e comunque pur sempre derivato dal linguaggio naturale corrente. Sulla «Rechtskultur» come «Teil der Sprachkultur» v. P. Kirchhof, *Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache*, Berlin 1987, 6.

⁷ Mantovani, *Lingua e diritto* cit. 19, e, per alcuni aspetti, anche A. Carcaterra, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano. Contributi*, Bari 1968, 65: «Non è di analogia che può parlarsi, ma di identità; e questo riguarda [...] solo il fatto che lingua e diritto hanno una loro struttura peculiare a ciascuno. Anzi, strutture diverse: giacché la struttura linguistica concerne i simboli espressivi, quella del diritto positivo i precetti nella loro sostanza». Cautamente nel giudicare criticamente le tesi di Carcaterra C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986, 125.

⁸ Così A. Carcaterra, *Linguaggio giuridico-precettivo* cit. 68.

⁹ Per la lingua giuridica come «varietà diafasica della lingua comune» v. Mantovani, *Lingua e diritto* cit. 23 s.; P. V. anche P. Di Lucia, *Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, in Scarpelli-Di Lucia, *Il linguaggio del diritto* cit. 9 ss.

¹⁰ D.R. Langslow, *'Langues réduites au lexique'? The Languages of Latin technical Prose*, in Reinhardt-Lapidge-Adams, *Aspects of the language of latin prose*, Oxford 2005, [287-302] 288 ss.

¹¹ Si v. A. Carcaterra, *Semantica degli enunciati normativo-giuridici romani*, Bari 1972, 31, 104 ss.

guenze) come caratterizzata dal punto di vista sintattico e grammaticale: a) dal comando imperativo e b) dalla formulazione condizionale¹².

La struttura condizionale è elemento basilare della norma legislativa, al punto che la si può ravvisare anche lì dove la formulazione grammaticale non ricorre alla condizionale. La dottrina tradizionale, che centrava tutto nell'effettività della legge promanante dall'atto di volontà del legislatore espressione della stualità, riconnetteva tale aspetto alla natura 'coercitiva' della norma, imperativa anche laddove la norma attribuisse poteri o facoltà¹³.

Alla costruzione in *protasi* condizionale e *apodosi* imperativa corrisponde così la legge come norma *preceittiva*, concepita come istruzione ai giudicanti per la soluzione di un caso ad essi sottoposto¹⁴. La sanzione, espressa o sottointesa, consegue alla disapplicazione del comando. Tale aspetto 'coercitivo' del comando può essere a sua volta linguisticamente espresso in vari modi¹⁵, perché oltre alla forma deontica o imperativa, al linguaggio preceittivo o prescrittivo è frequente anche l'uso dell'indicativo¹⁶.

Accanto alle norme prescrittive in senso stretto, tuttavia, la dottrina giuridica più recente identifica anche altro tipo di enunciati che, pur funzionalmente di-

¹² R. Guastini, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino 2001, 13: La norma giuridica è «una prescrizione ... dotata di struttura condizionale, generale e astratta».

¹³ «Also, bei reinen Ermächtigungen»: così, a ridosso dell'entrata in vigore del BGB, O. Wendt, *Über die Sprache der Gesetze. Rede gehalten am Geburtsfest seiner Majestät des Königs Wilhelm II. von Württemberg am 25. Februar 1904 im Festsaal der Universität Tübingen*, Tübingen 1904, 14, con esempio tratto proprio dalle XII Tavole. Non è questa la sede per discutere del superamento della tesi tradizionale, poiché questo non inficia la formulazione condizionale della norma legislativa, anzi contribuisce a qualificarla meglio, v. *infra* § succ.

¹⁴ R. Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano 1998, 36. Questo è all'origine della teoria kelseniana della natura condizionale della norma, che «connette una soluzione (o una conseguenza giuridica) ad un caso o fattispecie». Ancora, Guastini, *Diritto come linguaggio* cit. 15 s.: «Le norme giuridiche hanno struttura sintattica condizionale», sono «rivolte in ultima istanza a giudici» e contengono «istruzioni circa il modo di risolvere i casi, le questioni, le controversie che ad esse sono sottoposti».

¹⁵ Guastini, *Teoria delle fonti* cit. 24 (nt. 12) e 26: «in ogni lingua naturale esistono molti espedienti linguistici egualmente idonei a formulare un comando», così come talvolta si usa la forma deontica per esprimere, «enunciati ... non prescrittivi».

¹⁶ L'indicativo è anzi oggi il modo proprio degli enunciati cd. performativi, v. Mantovani, *Lingua e diritto* 31 ss., ntt. con lett., e G. Garzone, *Gli enunciati performativi nel testo giuridico inglese: la prospettiva linguistica*, in Garzone-Santulli, *Il linguaggio giuridico* cit. 57-87, 59 s. Un esempio moderno ma efficace è senz'altro la *Circolare del Presidente del Senato* del 20/04/2001, *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, 4, b): «Nella formulazione dei preceitti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro». Un'applicazione del principio è la stessa circolare che prevede, al punto 4, e): «È evitata la doppia negazione».

pendenti dalle prescrizioni, si sottraggono alla struttura precettiva¹⁷. Essi esprimono norme in senso generico, o norme ‘secondarie’: a differenza delle prime, che, gestendo il comportamento del soggetto destinatario, mettono in relazione gli interessi in conflitto stabilendo quale interesse debba prevalere, quest’altro tipo di norme, «non essendo prescrizioni, non tollerano formulazioni deontiche, sono prive di destinatari e, come tali, non richiedono adempimento né ammettono violazione»¹⁸. Parte della dottrina parla a questo proposito di «norme costitutive»¹⁹. Dal punto di vista della formulazione linguistica si può assistere in questi casi a una variazione rispetto alla struttura condizionale²⁰.

Il punto è di rilievo per la nostra ricerca: di fronte a questa varietà di norme, il testo normativo precettivo è solamente «la punta dell’iceberg»²¹. Proprio perché la ‘normatività’ non deriva da un mero atto di volontà del legislatore, ma dal suo essere calata in una realtà socio-istituzionale²², il linguaggio del testo normativo fornisce all’operatore giuridico la rappresentazione di un insieme di possibili situazioni in cui questi è chiamato ad operare²³.

¹⁷ Cfr. Carcaterra, *Linguaggio giurico-precettivo* cit. 99 s., Guastini, *Teoria delle fonti* cit. 23 s.

¹⁸ Guastini, *Diritto come linguaggio* cit. 17 ss. (e anche 84 ss.), esemplifica (non esaustivamente): le norme abrogatrici (che «realizzano direttamente l’effetto loro proprio»); le norme ‘tecniche’ che disciplinano la produzione delle norme primarie, ne regolano la competenza, determinano il significato di un sintagma o contengono una qualificazione giuridica dell’oggetto della normazione; le permissive, le interpretative. Tutte queste non prescrivono un comportamento, ma svolgono una funzione in relazione alle prescrizioni. La dottrina tedesca fa ad es. largo uso del concetto di *Zurechnungsnorm*, della norma che integra la fattispecie regolata da un’altra norma, fornendole la cd. *Anspruchsgrundlage* e integrandone la fattispecie, cfr. F. Jacoby, *Das Private Amt*, Tübingen 2007, 204 s.

¹⁹ Cfr. G. Carcaterra, *Norme costitutive*, Milano 1974, e più recentemente in *Norme costitutive*, in U. Scarpelli, P. di Lucia (cur.) *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, 219-231, norme non precettive, che non sono violabili, non hanno destinatari e producono effetti ‘non materiali’. V. anche A.G. Conte, *Regola costitutiva in John R. Searle*, in Aa.Vv. *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino 2007. La teoria delle norme costitutive nega la tesi kelseniana, perché se per Kelsen alla base delle norme primarie c’è una norma condizionante tesa alla sanzione, in quest’altra teoria alla base delle norme primarie vi sono anche quelle norme che non hanno bisogno di sanzione perché si eseguono «senza bisogno di adempimento», v. A. Incampo, *Sul dovere giuridico*, Bari 2006, 49 (la cit. è a p. 51).

²⁰ Per l’impostazione più formale di Guastini, *Teoria delle Fonti* cit. 39, esistono certo norme ‘categoriche’ che non presentano struttura condizionale, ma proprio per questo non saremmo di fronte a norme, bensì a principi.

²¹ Cfr. F. Müller, R. Christensen, *Juristische Methodik* 1, Berlin 2004⁹, 167 s.

²² Per il testo normativo non come un «Obersatz» compiuto e pronto per l’applicazione, bensì come un «Textstück einer Zeichenkette» che funge da punto di riferimento e di partenza per le decisioni, v. F. Müller, R. Christensen, M. Sokolowski, *Rechtstext und Textarbeit*, Berlin 1997, 33. Sull’operatore giuridico come «Konstrukteur der Rechtsnorm» v. Müller-Christensen-Sokolowski, *Rechtstext* cit. 37, nonché R. Christensen, *Der Richter als Mund des sprechenden Textes*, in Müller, *Methodik* cit. 47 ss.

²³ Müller-Christensen-Sokolowski, *Rechtstext* cit. 25. Il testo di una norma scritta costituisce

2. Il linguaggio giuridico tra dettaglio e concisione. Il caso del latino

La complessità della tipologia del linguaggio normativo sopra descritta, in combinazione con l'*autoritatività* promanante dalle norme, fa sì che la lingua giuridica assuma un particolare aspetto che la può rendere complessa e prolissa da un lato, criptica e solenne dall'altro. Questa ambivalenza tra dettaglio e concisione fu caratteristica notata presto dagli scrittori latini, che si mostrarono molto attenti alla relazione tra la loro lingua e i concetti da essa espressi.

Per quanto ciò possa essere sempre fonte di stupore per chi, come chi scrive, appartiene a una cultura che del latino ha fatto la 'grammatica' tout-court e la lingua della definizione per eccellenza²⁴, gli scrittori romani manifestarono invece frequente insoddisfazione per i limiti della propria lingua. Essa era avvertita carente sotto molteplici punti di vista²⁵ e inadatta ad esprimere determinati concetti²⁶. La critica investiva tuttavia principalmente il campo della filosofia, in cui

un insieme di segni grafici che sono una «Projektion der möglichen Sachlage». Cfr. Wittgenstein, *Logisch-philosophische Abhandlung* 3.11, 3.13, e *Philosophische Untersuchungen* § 90, non vidi.

²⁴ Cfr. P. Fiorelli, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in I. Domenighetti (a. c. di), *Con felice esattezza*, Bellinzona 1998, 140, nt. 3

²⁵ Si v. Seneca, *Ep.* 58.1-7. L'accusa al latino di essere sotto questo aspetto manchevole rispetto al greco è anche di Plauto, Lucrezio (1.136-139), e parzialmente dello stesso Cicerone (*de fin.* 3.40), che altrimenti è l'unico scrittore a difendere la ricchezza della lingua latina (*de fin.* 1.10, 3.5). Su questo, diffusamente: Th. Fögen, *Fachsprachen in der Antike: Zur Analyse metasprachlicher Dokumente am Beispiel der philosophischen Schriften Senecas*, in B. Kovtyk, G. Wendt (hrsg.), *Aktuelle Probleme der angewandten Übersetzungswissenschaft. Sprachliche und außersprachliche Faktoren der Fachübersetzung*, Frankfurt a.M. 2002, 10-35, nonché Th. Fögen, 'Patrii sermonis egestas': *Einstellungen lateinischer Autoren zu ihrer Muttersprache. Ein Beitrag zum Sprachbewußtsein in der römischen Antike*, München-Leipzig 2000, e più di recente Th. Fögen, *Wissen, Kommunikation und Selbstdarstellung. Zur Struktur und Charakteristik römischer Fachtexte der frühen Kaiserzeit*, München 2009, 88.

²⁶ Il giudizio (Seneca si sofferma sull'impossibilità di tradurre τὸ ὄν) è sotto molti aspetti condivisibile, come osserva B. Snell, *Die naturwissenschaftliche Begriffsbildung bei den Griechen*, in B. Snell (Hrsg.), *Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Göttingen 2009⁹, [205-218] 205: «Es ist z.B. nicht abzusehen, wie in Griechenland Naturwissenschaft und Philosophie hätten entstehen können, wäre nicht im Griechischen der bestimmte Artikel vorhanden gewesen. Denn wie kann wissenschaftliches Denken solcher Wendungen entraten wie 'das Wasser', 'das Kälte', 'das Denken'? Wie hätte man das Allgemeine als ein Bestimmtes setzen, wie hätte man etwas Adjektivisches oder Verbales begrifflich fixieren können, wenn der bestimmte Artikel nicht die Möglichkeit geboten hätte, solche 'Abstraktionen', wie wir sagen, zu bilden?». Per quanto (anche se in una prospettiva diversa) *contra* v. Th. Fögen, *Metasprachliche Reflexionen* cit. 54: «Dass der im Griechischen vorhandene Artikel für die Versprachlichung komplexer Zusammenhänge und vor allem von abstrakten Sachverhalten von Vorteil ist, wird man freilich auch aus heutiger Perspektive nicht ernsthaft bestreiten wollen. Aus dem Fehlen eines bestimmten Sprachelements jedoch die prinzipielle Nichteignung einer Einzelsprache für fachliche Kommunikation abzuleiten, ist mehr als bedenklich; ein Blick z.B. auf slawische Sprachen zeigt, dass Artikel keineswegs erforderlich ist, um abstrakte Begrifflichkeiten zu prägen».

era imponente l'esempio d'oltremare. Che essa fosse ingenerosa in relazione al settore giuridico e normativo, è testimoniato invece dal successo del latino come lingua dell'amministrazione e del diritto²⁷, campo in cui la cultura romana seppe sviluppare in maniera adeguata le caratteristiche definitorie della propria lingua, facendone un efficace mezzo di espressione di un linguaggio tecnico e preciso.

Proprio la consapevolezza dell'effettiva qualità della lingua normativa latina è, infatti, alla base del richiamo all'autorità 'stilistica' delle leggi antiche, condotto da Cicerone nel *de legibus*²⁸. Cicerone, nel far questo, isolò tuttavia due aspetti centrali della lingua normativa: la *concisione* e l'*arcaicità*. Ciò lo portò inevitabilmente ad assumere una posizione sostanzialmente critica nei confronti delle leggi contemporanee, senza dubbio manchevoli della concisione²⁹.

La riflessione di Cicerone merita di essere valutata attentamente, perché è complessa e, per i nostri scopi, rilevante. La lamentela contro la prolissità delle leggi va innanzitutto collocata, naturalmente, nella generale insofferenza del bravo scrittore nei confronti della lingua giuridica: raramente il tecnicismo giuridico è sentito vicino al bello stile, e nella letteratura d'ogni epoca emerge presto una particolare avversione nei confronti della lingua giuridica tecnica³⁰, non appena questa si evolve dalla primigenia brevità e compostezza³¹. Tuttavia,

²⁷ Si v. tra gli altri E. Campanile, *Le lingue dell'impero*, in *Storia di Roma* 4, Torino 1989, 679-691; Aa.Vv., *Becoming Roman, Writing Latin?* Portsmouth, Rhode Island 2002; H. Ziliacius, *Zum Kampf der Weltsprachen im Oströmischen Reich*, Helsingfors 1935, Neudr. Amsterdam 1965; J.N. Adam, *Bilingualism and the latin language*, Cambridge 2003; P.A. Brunt, *The Romanization of the Local Ruling Classes in the Roman Empire*, in *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans l'onde ancienne. VI Congrès int. d'Études Classiques*, Madrid 1974, 161 ss.

²⁸ Cic. *de leg.* 2.18: *Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratissime legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est. Eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar. Leges autem a me edentur non perfectae, nam esset infinitum, sed ipsae summae rerum atque sententiae.*

Cfr. anche Gell. 20.1.4-6, su cui U.C.J. Gebhardt, *Sermo iuris. Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden 2009, 38 s.

²⁹ Cfr. *infra* ntt. 37, 40, 42.

³⁰ Così ad. es. H. Dölle, *Vom Stil der Rechtssprache*, Tübingen 1949, all'inizio del saggio: «Es gibt einen weitverbreiteten Affekt gegen das 'Juristendeutsch'. Die Klage darüber, daß die Sprache des Rechts in besonderem Maße un schön, ja un zweckmäßig sei, ist alt». Più neutrale, J.G.F. Powell, *Cicero's adaptation of legal latin*, in T. Reinhardt, M. Lapidge, J.N. Adams, *Aspects of the language of latin prose*, Oxford 2005, 117-150, 121: «Now, many culture possess a special register of language which we may, for brevity and convenience, refer to as 'legalese'; and it is an acknowledged fact that classical Latin had a register of this kind».

³¹ La più nota voce di apprezzamento letterario dello stile delle leggi è quella di Stendhal a lode del Code Napoleon («pour prendre le ton», Lettera ad Honoré de Balzac del 30.10.1840). L'opinione di Stendhal (politica, essendo a favore dell'operato di Napoleone) corrisponde all'ap-

a ridimensionare questo tipo di giudizio, estremamente semplicistico, sulla posizione di Cicerone, parla la natura del *de legibus*: più che stigmatizzare la verbosità del linguaggio legislativo, l'obiettivo di Cicerone era presentare un modello di immaginaria legislazione senza dover scendere in una minuziosa casistica³², cosa che avrebbe appesantito inutilmente il discorso. Lo scopo della riflessione condotta nel *de legibus* non era, cioè, produrre un testo da sottoporre a *rogatio*, bensì sviluppare un contenuto da sottoporre all'ascoltatore (o al lettore) colto³³. Di qui l'importanza della brevità: le leggi sono più facilmente presentabili e se ne coglie subito la forza concettuale³⁴.

Il giudizio di Cicerone non è dunque disquisizione letteraria, ma tecnica: in essa egli suggerisce di porre semplici e basilari regole, da cui dedurre le norme. Non stupisce: l'ideale ed elegante stile legislativo del tardo I secolo a.C. corrispondeva ai *paucissimi libri* della progettata codificazione da parte di Cesare³⁵. Progetto che (parzialmente avanzato già da Pompeo³⁶) non a caso è concomitante con quello della creazione di una biblioteca di classici, probabilmente ispirata allo

prezzamento di Cicerone per il *carmen necessarium* delle XII Tavole, e a quello di Jakob Grimm per la antica legislazione tedesca (v. *infra*, nt. 43).

³² Così, senza per questo sminuire la portata dell'affermazione di Cicerone, G. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico*, in *Studi italiani di filologia classica* 40, 1968, 3-43, 6.

³³ Le norme ivi espresse hanno cioè un *significato diverso* da quelle di un vero testo giuridico, osserva Carcaterra, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano* cit. 102, sull'esempio del versetto *privilegia ne inroganto*: «ciò che in Cicerone era forse in potenza e solo desiderato, qui [nelle XII Tavole] è un comando in atto, con tutte le sue implicazioni costituzionali». Rimarca la natura del testo ciceroniano come opera filosofica e letteraria anche Powell, *Cicero's adaptation of legal latin* cit. 117.

³⁴ Per lo stesso motivo la legislazione decemvirale fu nuovamente considerata un modello nel primo XVIII secolo, da parte di giuristi che, in polemica contro il caos normativo del *ius commune*, ritenevano ancora opportuno guardare alla tradizione romana. Cfr., sul punto, S. Marino, *La 'leggiadra finzione': la Respublica Iurisconsultorum di Giuseppe Aurelio Di Gennaro tra storiografia giuridica antica e moderna*, in P. Buongiorno - S. Lohsse (Hrsg.), *Fontes iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanisten, Lecce 30-31 Marzo 2012*, Napoli 2013, 235-271, 254 nt. 77 con lett.

³⁵ Suet. *Iulius* 44.2: *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros*. L'idea di una codificazione va del resto di pari passo con la tendenza a dichiarare le norme in forma più astratta ed essenziale. Anche con il passar all'evo moderno, si è assistito ad una tendenza «a fissare in senso più o meno univoco la terminologia degli istituti giuridici», processo che culminerà nelle codificazioni dell'800. Cfr. Fiorelli, *Italiano giuridico* cit. 178 s. e anche nt. 141. Per un parallelo tra il contesto culturale dell'epoca in cui si sviluppa l'idea di codificazione di Cesare e quella delle moderne codificazioni v. O. Behrends, *Le codificazioni romanistiche e le costituzioni moderne (sull'importanza costituzionale del diritto romano)*, in S. Schipani (a c. di), *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano*, in *Atti del congresso internazionale Roma 17/19 Marzo 1986*, Padova 1991, 195-208, 200 s.

³⁶ Cfr. ancora Marino, *La leggiadra finzione* cit. 257 nt. 93 ss. con lett.

stesso principio ordinatorio³⁷. Lingua e diritto si muovono, in questa concezione, dunque, di pari passo; e Cicerone si proponeva del resto di realizzare con le leggi quello che aveva raggiunto modellando la lingua latina nel campo filosofico³⁸.

È però vero che una legge completamente scritta in tutti i suoi dettagli si perde necessariamente in un linguaggio molto diverso da quello elegante e asciutto della prosa che ai romani della generazione di Cicerone insegnavano come buono stile³⁹. Al contrario, le leggi tendono a regolare ogni aspetto e a non lasciare spazio all'incertezza o al sottinteso⁴⁰. In questo senso, l'argomento della brevità confligge con l'idea di concepire un testo legislativo. Per questo Cicerone aveva bisogno di un richiamo alla tradizione che potesse supportare il suo tentativo platonizzante⁴¹. Lo stile lapidario delle XII Tavole serviva, all'apparenza, ottimamente a questo scopo⁴².

Anche il secondo elemento, quello dell'arcaicità, è quindi sostanzialmente

³⁷ Cfr. Suet. *Iulius* 44.2: ... *bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum*. Si v. sul punto le osservazioni di P. Stein, *Regulae iuris*, Edinburgh 1966, 43 ss.

³⁸ Sul determinante contributo di Cicerone nella formazione della lingua della filosofia rispetto al modello greco, attraverso la meditata scelta della traduzione dei termini, v. in part. W. Görler, *Ein sprachlicher Zufall und seine Folgen. 'Wahrscheinliches' bei Karneades und bei Cicero*, in C. Müller, K. Sier, J. Werner (Hrsg.), *Zum Umgang mit fremden Sprachen in der griechisch-römischen Antike*, Stuttgart 1992, 159-171. Un esempio, con le sue successive implicazioni giuridiche si v. in A. Groten, *'Corpus' und 'universitas'. Griechische Philosophie und römisches Gesellschaftsrecht*, Tübingen 2015, 46 ss. e ntt. 343, 346, in relazione a *universitas* e τὸ πᾶν, su cui in part. N. Lambardi, *Il Timaeus ciceroniano. Arte e tecnica del 'vertere'*, Firenze 1982.

³⁹ V., nel contesto della discussione sulla cultura retorica dell'epoca, nonché con lett., G. Calboli, *Nota di aggiornamento*, in B. Heinemann Campana (ed.) Eduard Norden, *La prosa d'arte antica dal VI secolo a.C. all'età della rinascenza* 2, Roma 1989, 969-1185, 1050.

⁴⁰ Su tutti, v. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 7 s. Il fenomeno si ripete in tutti i contesti giuridici: come osserva Fiorelli, *Italiano giuridico* cit. 160 s., il latino giuridico in uno nel tardo medioevo influenza le clausole e le opere notarili rese in volgare: «Quello che oggi sembra caratteristica esclusiva del linguaggio usato negli atti notarili, portato volentieri alla ridondanza piuttosto che al tecnicismo secco e stringente, era comune un tempo ad altre serie d'atti [...]. Non importava che ogni concetto giuridico fosse espresso da una sola parola e sempre da quella, era meglio sovrapporre sinonimi e accumulare specificazioni in modo da esser sicuri che nulla di quel concetto sfuggisse».

⁴¹ V. anche *infra* § II.1.b.

⁴² Sui due aspetti del linguaggio giuridico, cioè la concisione da un lato, e l'«accumulation de termes synonymes ou complémentaires» dall'altro, v. J. Marouzeau, *Su deux aspects de la langue du droit*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique*, in *Mélanges Bruhl*, Paris 1959, 435-444, 439, nonché Powell, *Cicero's adaptation* cit. 120 ss. Sull'atteggiamento di Cicerone nei confronti delle XII Tab. si v. E. Romano, *'Effigies antiquitatis' Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in M. Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole, Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 451-479.

ideologico: oltre ad essere il tipico giudizio dato dai posteri alla pioneristica legislazione dei tempi antichi⁴³, è facile riconoscerci l'ideale politico⁴⁴, astratto ed idealizzato, che del proprio passato avevano i capi politici ed intellettuali della tarda repubblica⁴⁵. La riflessione retorica e politica ellenizzante post-graccana aveva scoperto il valore della prosa romana più antica⁴⁶, e sembrava ideale per concepire una rifondazione del sapere normativo.

Del resto, che il linguaggio giuridico sia spesso percepito come particolarmente 'conservatore', va messo in collegamento col fatto che le più antiche attestazioni letterarie delle varie culture provengono quasi sempre dal mondo del diritto e della religione⁴⁷: il linguaggio legislativo è uno dei primi che, al pari del linguaggio sacro, e per le medesime ragioni, viene sviluppato. Anche a questo proposito, quindi, alla base della valutazione di Cicerone non vi è un giudizio stilistico, ma tecnico.

II. Il gruppo linguistico normativo 'a dittico' antico, tra oralità e scrittura

Al pari dei linguaggi tecnici contemporanei, anche il latino e il greco presentano la stessa varietà nell'uso che si ritrova nelle lingue moderne⁴⁸. Questa

⁴³ L'argomento, come si suol dire, 'prova troppo' e tende ad idealizzare strumentalmente un mezzo tecnico; così, Dölle, *Stil der Rechtssprache* cit. 65, per il quale «die Ausdrucksweise des Gesetzes muss demnach einfach, klar, knapp und bestimmt sein», concorda con Jakob Grimm, *Von der Poesie im Recht*, in *ZGR*, 2, 1816, 25-99, che ritrova tali caratteristiche nella antica legislazione tedesca, epoca in cui, per Grimm, poesia e diritto erano uniti.

⁴⁴ Stessa prospettiva ideologica che, osserva Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 8, si ritrova anche negli studiosi come E. Bignone, *Storia della letteratura latina* 1, Firenze 1945, 147: «l'autorità imperiosa della legge, tanto più imperiosa quanto più rigida, concisa l'espressione. Questo è l'ideale politico romano: ottenere il massimo effetto con i minimi mezzi».

⁴⁵ Sul ruolo dell'arcaismo nel contesto politico-culturale oltre che letterario nell'opera di Cicerone, v. G. Pascucci, *L'arcaismo nel 'de legibus' di Cicerone*, in *Studia florentina Alexandro Ronconi sexagenario oblata*, Roma 1970, 311-324, 312 s.

⁴⁶ È la tesi di C. Di Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986², 143. Cfr. sul punto anche G. Calboli, *Die Syntax der ältesten lateinischen Prosa*, in Giacalone Ramat, O. Carruba, G. Bernini (eds.), *Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics*, Amsterdam-Philadelphia 1987, 137-150, ora in G. Calboli, *Über das Lateinische*, Tübingen 1997, 83-94, 86.

⁴⁷ Per la lingua italiana abbiamo un atto notarile attestante l'usucapione: il noto «*sao che kelle terre [...]*» del 960 d.C., cfr. Fiorelli, *L'italiano giuridico* cit. 142 nt. 9.

⁴⁸ Sulla lingua tecnica nella prospettiva degli autori antichi, v. la vasta riflessione di Th. Fögen, *Metasprachliche Reflexionen antiker Autoren zu den Charakteristika von Fachtexten und Fachsprachen*, in M. Horster, Ch. Reitz (Hrsg.), *Antike Fachschriftsteller: Literarischer Diskurs und sozialer Kontext*, Stuttgart 2003, 31-60, 33 s., e, ancora più approfonditamente, Fögen, *Wissen, Kommunikation und Selbstdarstellung* cit. 88.

‘*abundantia*’ si ritrova pienamente nella legislazione romana⁴⁹ investendo in maniera particolare l’uso delle subordinate.

Tale varietà ha origini antiche: nell’antico indoeuropeo la formulazione giuridica più risalente racchiude la norma in un insieme di due elementi sintattici tra loro originariamente correlati paratatticamente, che si sarebbero poi sviluppati in subordinate⁵⁰. Da questa struttura correlativa originaria «a dittico» emerge, probabilmente dapprima in senso temporale-locativo⁵¹, innanzitutto la *condizionale* che, ancora assente nell’antico indoeuropeo⁵², probabilmente deriva dallo sviluppo di una coppia paratattica in cui la frase precedente, originariamente un’altra frase, divenne la protasi.

1. *La condizionale*

La struttura condizionale⁵³ è la più antica modalità in cui la forma a dittico originaria si articola nel linguaggio giuridico. Non è caratteristica però del solo indoeuropeo: essa è, anzi, la struttura che presentano le prime leggi scritte del vicino oriente, in cui le norme sono sistematicamente introdotte dalla particella condizionale (*summa* nelle leggi di Hammurabi⁵⁴, *tákku* in quelle ittite⁵⁵).

⁴⁹ Langslow, *Latin Technical Prose* cit. 296: «in the exhaustive rehearsing of all possible eventualities».

⁵⁰ A. Rousseau, *Le structures corrélatives en latin: syntaxe et sémantique, origines dans les langues indo-européennes anciennes*, in Carvalho-Lambert cit. 45-62.

⁵¹ Dal «locatif singulier du thème pronominal *so-/swo-», così J. Haudry, *Parataxe, hypotaxe et corrélation dans la phrase latine*, in *BSL de Paris* (1973), 151 e nt. 7.

⁵² Differenti sono infatti le congiunzioni condizionali nelle diverse lingue europee, v. R. Coleman, *Conditional clauses in the Twelve Tables*, in H. Rosén (ed.), *Aspects of Latin Papers from the 7th International Colloquium on Latin Linguistics*, Jerusalem April 1993, Innsbruck 1996, 403-421, 406.

⁵³ Condizionale, non ipotetica: cioè quella frase che presenta una subordinata con indicativo o congiuntivo che non ha effetto sulla forma della principale; per il greco, v. R. Hodot, *Sur les ‘conditionnelles’ dans les dialectes grecs*, in *Dialectologia graeca*, Madrid 1993, [201-208] 201. Sotto l’aspetto linguistico generale v. tra gli altri anche W. Settekorn, *Semantische Struktur der Konditionalsätze*, Kronberg 1974.

⁵⁴ Sul cd. Codice di Hammurabi, M.E.J. Richardson, *Hammurabi’s laws. Text, translation, and glossary*, London-New York 2004, 40 ss.; per una breve e documentata ricerca sulla legislazione di diritto cuneiforme, con una discussione sulla natura di codice cfr. R. Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes*, in B. Wells, R. Magdalene (ed.) *Law from the Tigris to the Tiber. I. The Sacred Tradition*, Winona Lake 2009, 3-20, 4 ss. (= Id., in *Revue Biblique* 92, 1985, 247-265) e in A. Dundes, A. Dundes Renteln (edd.), *Folk Law. Essays in the Theory and practice of Lex non scripta*, I, New York 1994, 495-511.

⁵⁵ Sotto il profilo linguistico la rilevanza della testimonianza ittita, popolo di lingua indoeuropea perfettamente inserito nella tradizione giuridica mesopotamica, è notevole, v. anche *infra* nt. 91. Sulla legislazione ittita v. H.A. Hoffner, *The Laws of the Hittites. A Critical Edition*, Leiden-New York-Köln 1997, 17 ss. Cfr. anche F. Imparati, *Le leggi ittite*, Roma 1964, 6 ss. Per la

È opportuno riflettere sul fatto che essa può essere il frutto di una consapevole evoluzione.

a) *La «scienza dell'elencazione» mesopotamica*

Sotto un preciso aspetto, per forma e contenuto, tutti gli antichi testi normativi mesopotamici⁵⁶ sono simili: al verificarsi di un particolare evento o di una particolare circostanza, è prevista una conseguenza. Le 'leggi' di Hammurabi (inizio XVIII sec. a.C.) non sono, in questo senso, prescrittive, ma descrittive: esse registrano, in un certo modo, il diritto comunemente applicato e da applicare. È significativo (soprattutto se si è legati all'idea della norma come sovrana concezione del legislatore) il fatto che esse siano dichiarate dallo stesso re *dināt mišarim*⁵⁷, vale a dire «giuste decisioni giudiziali», piuttosto che giuste leggi⁵⁸. Ciò nonostante, non siamo di fronte a mere previsioni concrete, bensì già a una casistica astratta⁵⁹ che rivela un approccio teoretico alla norma. Approccio frutto di una ricerca in questo senso già «scientifica», perché caratterizzata dal trasferimento del caso singolo alla regola impersonale, operata dagli scribi e dalle scuole in cui questi si formavano⁶⁰.

L'universale applicabilità della prescrizione è il vero presupposto per l'attribuzione dell'*autoritatività*. Da una probabilmente primigenia forma orale

ripetitive e l'anafora in itta v. E. Laroche, *Anaphore et deixis en Anatolien*, in E. Neu, W. Meid (Hrsg), *Hethitisch und Indogermanisch. Vergleichende Studien zur historischen Grammatik und zur dialektgeographischen Stellung der indogermanischen Sprachgruppe Altkleinasiens*, Innsbruck 1979, 147-152.

⁵⁶ Così Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 4: «All nine codes are remarkably similar both in form and content. They are predominantly formulated in a casuistic style (albeit in varying degrees), that is to say, a particular set of circumstances is given, followed by the legal ruling appropriate to that case». I nove 'codici' sono quelli di Ur-Namma, Lipit-Ishtar, Eshnunna, Hammurabi, le leggi assire, le ittite, le neobabilonesi, più le testimonianze dal libro dell'Esodo e del Deuteronomio. Per un'elencazione ed una disamina delle leggi medio-orientali antiche v. anche G. Ries, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums*, München 1983, 5-78.

⁵⁷ Epilogo, col. XL, ll. 1-3. V. anche J. Renger, *Hammurapis Stele «König der Gerechtigkeit»: Zur Frage von Recht und Gesetz in der altbabylonischen Zeit*, in *Die Welt des Orients* 8, 1976, [228-235] 228 s.

⁵⁸ Cfr. F. R. Kraus, *Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechtes: Was ist der Codex Hammurabi?* in *Genava* n.s. 8, 1960, 283-296, 285.

⁵⁹ Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 7: «They are organized in groups wherein a single case is expanded by logical extrapolation, i.e. various theoretical alternatives are considered and the appropriate solution given by a priori reasoning».

⁶⁰ Cfr. Kraus, *Was ist der Codex Hammurabi* cit. 289 ss. Cfr. anche J. Bottéro, *Le Code de Hammurabi*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 12, 1982, 409-444, 426. La scienza mesopotamica è una scienza di elencazioni, Westbrook, *Response to M. Gagarin*, in *AGR 17 Symposium* 2003, 21-25, 21: «a way of classifying the universe through the accumulation on examples».

si sviluppò (dopo una prima fase caratterizzata dalla soppressione del nome⁶¹) probabilmente una forma casistica dell'originaria fattispecie concreta⁶², stabilizzandosi infine in una lista di regole con le loro variazioni logiche. La natura schiettamente speculativa di questa evoluzione è anche visibile dal fatto che il cd. codice di Hammurabi, copiato fedelmente per almeno un millennio, più che parte del diritto positivo, era diventato piuttosto un testo scientifico e di letteratura classica⁶³.

D'altro canto si assiste a una graduale differenziazione all'interno delle varie codificazioni: il codice di Hammurabi è quasi sostanzialmente formulato con frasi condizionali (il tipico inizio è *šumma awīlum*, «se un uomo libero...»). La stessa forma, cioè la particella condizionale seguita dal soggetto, si ritrova anche nelle più risalenti leggi sumere di *Ur-Nammu*⁶⁴ (XXI sec. a.C.), nonché di *Lipit-Ištar*⁶⁵ (XX sec. a.C.), dove invece di *šumma* si trova l'equivalente *tukumbi*. Questo livellamento non si ritrova invece nelle leggi della città di *Eshnunna*⁶⁶ (ca. XIX sec. a.C.), leggi sumere, ma scritte in accadico e di poco precedenti quelle di Hammurabi. Ivi *šumma* seguito dal soggetto è sì predominante, ma laddove sono trattati aspetti specifici, si trovano altre formulazioni. Inoltre in queste leggi, se l'apodosi è molto semplice, la protasi spesso enumera più casi, con una formulazione più complessa, e vi compare la formulazione relativa: *awīlum ša* («colui che...»)⁶⁷.

È possibile dunque che nei primi casi il 'livellamento' sia frutto di una precisa scelta degli scribi, che optarono per l'espressione più comune (*summa awīlum*) al fine di caratterizzare la norma, realizzando così una *normalizzazione* di tutte le sfumature delle fonti di varia origine che compongono il codice⁶⁸.

In questo antico linguaggio normativo, assistiamo dunque a un doppio proce-

⁶¹ È la tesi di W.G. Lambert, *The Tamītu Texts*, in *La Divination en Mésopotamie Ancienne et dans les régions voisines. XIV Rencontre Assyriologique Internationale, Strasbourg, 2-6 juillet 1965*, Paris 1966, 119-123. Il fenomeno si osserverebbe in particolare nei testi *tamītu*, richieste di oracolo agli dei Šamaš e Adad, su cui v. ancora W.G. Lambert, *Babylonian Oracle Questions*, Winona Lake 2007, 1 ss., e anche I. Starr, *Queries to the SunGod: Divination and Politics in Sargonid Assyria*, Helsinki 1990, nonché C. van Dam, *The Urim and Thummin. A means of revelation in ancient Israel*, Winona Lake 1997, 54 anche, nt. 70.

⁶² Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 14 s.: «second stage of generalization».

⁶³ Cfr. Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 498 ss. in part. 501.

⁶⁴ Il Re sumero Ur-Nammu visse tra il 2112 e il 2095 a.C.; le leggi sembrano tuttavia di poco successive, forse intorno al 2050. Sulla cronologia v. Ries, *Prolog* cit. 5 nt. 1 con lett.

⁶⁵ Quinto sovrano della dinastia di *Isin*, che governò tra il 1934 a.C. e il 1924 a.C.

⁶⁶ R. Yaron, *Forms in the Laws of Eshnunna*, in *RIDA*. 9, 1962, [137-153] 137 ss. V. anche Ries, *Prolog* cit. 16 ss.

⁶⁷ Cfr. Yaron, *Forms* cit. 143, 146.

⁶⁸ Così Yaron, *Forms* cit. 141 ss., 146 ss.

dere in questo antico linguaggio normativo, già molto variegato: da un lato una tendenza all'omologazione, dall'altro una prosecuzione della differenziazione già precedentemente sviluppata. Nelle leggi neo-babilonesi⁶⁹ infine la formulazione condizionale šumma *awīlum* cede a vantaggio della formulazione relativa, *awīlum ša*, che è quasi esclusivo uso delle leggi medio-assire (XIV-XI sec. a.C.)⁷⁰.

b) *Razionalizzazione concettuale e impatto della tecnologia nella legislazione greca*

I brevi cenni alla legislazione mesopotamica su condotti rivelano già le due tendenze principali che caratterizzeranno la legislazione mediterranea ancora del millennio successivo. Rispetto a questo, la legislazione greca introduce due aspetti altrettanto rilevanti, che s'innestano in questa diversificazione: l'impatto della tecnologia della scrittura e la razionalizzazione concettuale.

In relazione al primo punto, in conformità alla storia culturale greca⁷¹, anche nel mondo del diritto la tecnologia della scrittura s'impone drasticamente sul mondo orale⁷². Con un significativo scarto rispetto alla antica legislazione mesopotamica, le leggi greche sono fin dall'inizio concepite per essere lette: esse sono infatti «ciò che è scritto»⁷³. In questo contesto, la possibilità ordinatrice

⁶⁹ Cfr. G.R. Driver, J.C. Miles, *The Babylonian Laws*, 1-2, Oxford 1955-56.

⁷⁰ Driver, Miles, *The Assyrian Laws*, Oxford 1935. Nelle leggi assire tuttavia ci sono eccezioni, v. già P. Koschaker, *Quellenkritische Untersuchungen zu den altassyrischen Gesetzen*, Leipzig 1921, 12. La formulazione relativa si trova frequente anche nell'editto del re Anni-Šaduqa della metà del XVII sec. a.C. (su cui F.R. Kraus, *Ein Edikt des Königs Ammi-Šaduqa von Babylon*, Leiden 1958) nonché nella legislazione sacerdotale ebraica, essendo l'equivalente di 'ṯš'ašer (cfr. Levitico, 20.9-21).

⁷¹ Su cui ancora fondamentale E.A. Havelock, *Cultura orale e civiltà della scrittura da Omero a Platone*, Roma-Bari 2006⁶ (trad. it. dell'orig. *Preface to Plato*, Cambridge 1963).

⁷² Sull'uso della scrittura nello sviluppo del diritto greco, la sua storia e la sua importanza, si v. M. Gagarin, *Writing Greek Law*, New York 2008, in part. 39 ss. e 242: «We cannot know how many Greeks could or did actually read these laws, but even the earliest legislation is clearly meant to be read ... Direct access to this legislation was thus available to people and required no specialized knowledge of professional help». Rispetto a questa «large-scale legislation» è molto più restrittiva invece la tesi di K.-J. Hölkeskamp, *Written Law in archaic Greece*, in *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 38, 1992, 87-117, 87 ss., e in gen. Id., *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999.

⁷³ Cfr. M. Gagarin, *From Oral Law to Written Laws: Draco's Law and its Homeric Roots*, in *AGR* 19, *Symposion* 2005, 3-17 (v. anche E. Cantarella, *Response to Michael Gagarin*, 19-22). M. Gagarin, *Inscribing Laws in Greece and the Near East*, in *AGR* 17, *Symposion* 2003, 9-20, 10: «In the Hammurabi's code the only reference to writing that refer to a law are the six instances in the Epilogue where Hammurabi refers in the first person to [...]. At Gortyn, words and expressions for writing like *ta grammata* ('the things that are written'), which occur 34 times in the Code, refer exclusively to other laws [...]. This use of words for writing means that the word 'writing' can essentially be taken to be the Gortynian word for law».

della scrittura, con la possibilità di una più complessa formulazione e diversificazione, trova corrispondenza nell'uso frequente di un'alternativa alla condizionale. La legge della città di Gortina, ad esempio, presenta proprio in apertura una frase relativa⁷⁴.

Strettamente connesso con questo elemento è il secondo aspetto, che in prospettiva evolutiva è più importante: l'influenza di un pensiero di stampo speculativo e ordinatorio, che (al più tardi nell'Atene classica) enuclea 'categorie generali' a sua volta suddivise in diverse sottocategorie. Anche questo aspetto è parte integrante della storia culturale greca, e trova piena corrispondenza concettuale nella diversificazione linguistica: il maggior uso della relativa favorisce la categorizzazione e permette di introdurre una serie di sotto-sezioni. In questo senso la tendenza già osservata sembra procedere secondo lo schema seguente: la relativa introduce e la condizionale fornisce le alternative⁷⁵. Insomma, la legislazione greca se da un lato conferma e riprende la struttura già consolidata nel mondo mesopotamico, dall'altro fornisce i primi elementi a favore di una maggiore sistematica⁷⁶.

Non è questa la sede per approfondire la complessa legislazione greca, ma è utile una riflessione di storia delle idee, per circoscrivere parzialmente quanto appena osservato. Platone, che fu testimone del passaggio dall'oralità alla scrit-

⁷⁴ Gort. 1.1: Ὅς κ' ἐλευθέροι ἐ δόλοι μέλλει ἀνπιμολέν, πρὸ δίκας μὲ ἄγεν· αἱ δὲ κ' ἄγει, καταδικασάτο τὸ ἐλευθέρο δέκα στατέρας [...]. «Chi è tenuto ad agire in giudizio (per affermare il proprio diritto) riguardo ad un libero o ad uno schiavo, non deve impossessarsene prima del processo. Se lo fa, (il giudice) lo condanni a pagare dieci stateri [...]», traduzione di A. Maffi, *Processo di 'status' e rivendicazione in proprietà nel codice di Gortina: 'diadikasia' o azione delittuale?*, in *Dike* 5, 2002, [111-134] 113; v. anche R.F. Willets, *The Law Code of Gortyn*, Berlin 1967, 39. In questo, pur non essendo in nessun modo un «codice onnicomprensivo» si percepisce una certa differenza con la prima legislazione romana arcaica, come vedremo. Sulle XII Tavole v. *infra* § IV.3. Sintomaticamente, anche la Legge di Gortina inizia con l'aspetto processuale (introducendo una norma più moderna, peraltro, del *si in ius vocat* romano); su questo v. R. Koerner, *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1993, 456 ss. Ancora, A. Maffi, *Studi recenti sul codice di Gortina*, in *Dike* 6, 2003, 161 ss.

⁷⁵ D. Daube, *Forms of Roman Legislation*, Oxford 1956, 7: «where a lawgiver subdivides a case into several alternatives, he very frequently introduces the main case by a relative clause and the subordinate alternatives by 'if'-clauses; but we never once find the converse». Per la discussione della precisa tesi di Daube, s. v. *infra* § III.

⁷⁶ Per quanto l'argomento non vada esagerato, si v. Westbrook, *Response to Gagarin* cit. 24.: «The casuistic form is a defective form of presentation. It is defective irrespective of whether it is presenting academic discussion or legislation. In following that form, GC [Gortyn Code] labours under a handicap. On the one hand, it uses the same time-honored techniques as CH [Code Hammurabi] to overcome the handicap. On the other, it goes beyond the Mesopotamian tradition by adopting more sophisticated methods, namely the formulation of general principles and (once, at least) definition of legal concepts».

tura, fu un arbitro critico della stessa⁷⁷. Ora, la differenza precipua tra le due fasi è proprio nel modo con cui si trasmettono i canoni di comportamento, e quindi i νόμοι. Nelle società orali questo è il prodotto di una metodica ripetizione di formule con discorsi cadenzati ritmicamente, trasmessi dagli educatori agli educandi. Chi si assumeva il compito di trasmettere e diffondere il patrimonio di conoscenze e di educazione erano coloro che, forti in memoria e addestrati alla ritmica recitazione, assicuravano la maggiore fedeltà alla trasmissione, non quelli che se ne discostavano. La ripetizione era cioè la chiave per la credibilità e la chiave per la verità⁷⁸. La scrittura invece rompe questo, permette l'ipotassi e una forma di aggregazione dei concetti più analitica. Per mitigare il rischio di una perdita di sapere rispetto alla cultura, cercando di influenzarne lo sviluppo, Platone idealizzò quindi un modello dialettico e argomentativo, capace di mediare che mediava tra la antica civiltà orale e la moderna civiltà che si serviva della tecnologia scritta⁷⁹. Di qui la sua riflessione a favore dello stile argomentativo delle leggi⁸⁰.

Al pari di molte tesi platoniche, essa non fu mai realizzata, ma produttiva di una notevole influenza: è questa platonica cura della 'definizione' che permette di superare l'antica 'casistica' etica. Su quest'ultimo punto torneremo tuttavia in un momento successivo della ricerca, dove, restando in ambito platonico, ma lasciando il mondo greco, e passando al romano, osserveremo come la stessa rielaborazione ciceroniana della dottrina rimase lettera morta⁸¹, in quanto il sistema teorizzato era sostanzialmente incompatibile con la struttura della legge repubblicana⁸². Coll'avanzare del principato, e con l'evolversi della normazione verso i *senatus consulta* e le costituzioni imperiali, assisteremo probabilmente a un cambiamento di stile e a un'accettazione dello stile argomentativo e non

⁷⁷ È la nota tesi di Havelock, *Cultura orale e civiltà* cit. *passim* che legge e interpreta la operazione platonica come una riflessione che focalizza proprio la contrapposizione della antica civiltà 'omerica', basata sull'oralità, con quella, post-platonica, in cui la tecnica della scrittura era ormai un presupposto irrinunciabile.

⁷⁸ Si v. anche W. Ong, *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*, London 1982, in part. 31 ss. (con discussione delle tesi di Havelock, 17 ss.).

⁷⁹ Più precisamente – sostiene Havelock, *Cultura orale e civiltà* cit. *passim* – il centro dell'operazione platonica, è una rivoluzione dei termini e dei concetti: la mediazione avviene cioè attraverso la consapevole creazione di quello che noi chiamiamo concetto e che Platone chiama forma. Essa è un'astrazione che rende possibile la trasposizione del pensiero prima espresso oralmente attraverso immagini frantumate e ritmicamente concatenate in una 'teoria' di concetti connessi fra di loro in un discorso.

⁸⁰ Si v. in relazione al Proemio delle leggi, H. Görgemanns, *Beiträge zur Interpretation von Platons Nomoi*, München 1960, 30 ss. nonché Ries, *Prolog und Epilog* cit. 212 ss.

⁸¹ V. *supra* § I.2.

⁸² Così Ries, *Prolog und Epilog* cit. 212.

meramente ordinatorio⁸³. Per valutare questo occorrerà però attendere i risultati dell'indagine sulla legislazione tardo-repubblicana.

2. La relativa

La frase relativa, nella sua formulazione definitiva, è costituita da due espressioni, formalmente autonome ed uguali, unite da una subordinazione sintattica di una all'altra⁸⁴. Come già richiamato (v. *supra* § I), anche essa origina, nell'indoeuropeo, dalla paratassi originaria. L'elemento relativo, presente già nelle antiche lingue italiche⁸⁵, corrisponde in origine probabilmente a un pronome indefinito che introduce il «dittico normale»⁸⁶, cui segue la particella, in origine anaforica, *t-⁸⁷.

a) L'evoluzione della correlativa nel latino e le sue implicazioni

Semanticamente, all'origine, vi è quindi somiglianza tra relativa e condizionale⁸⁸. Il fenomeno è particolarmente visibile nella lingua latina, che mostra,

⁸³ Cfr. Ries, *Prolog und Epilog* cit. 211: «Die generelle Entwicklung zum argumentativ-rhetorischen Stil ist bei den einzelnen Normen unterschiedlich stark. Senatsbeschlüsse lassen seit Augustus eine bereits in der Republik angelegte Neigung zur Motivation verstärkt erkennen [...] Wie die Senatsreden mußten auch kaiserliche Edikte ... argumentative Ausführungen enthalten».

⁸⁴ H. Must, *Der Relativsatz im Französischen, Deutschen, Englischen und Italienischen*, Diss. Göppingen 1972, 9 s., per cui vale «Von A gilt B. Von A gilt C. → Von A, von dem C gilt, gilt B».

⁸⁵ Sul *qui* e *quo* in senso relativo già nell'italico antico, dove dapprima il collegamento è reso con l'anaforico e poi ha preso forma relativa, v. J.B. Hofmann, *Lateinsche Umgangssprache*, Heidelberg 1978⁴, 118; il linguaggio parlato ha mantenuto questa forma «des lockeren anaphorischen Anschlusses».

⁸⁶ Ovvero, secondo la terminologia di A. Minard, *La subordination dans la prose védique. Études sur le Śatapatha-Brāhamana*, Paris 1936, 9, quello in cui la relativa precede la preposizione principale introdotta dal correlativo. Cfr. Haudry, *Parataxe, hypotaxe et corrélation* cit. 156. Il dittico normale o *Diptyque 1* corrisponde alla correlazione *qui... is...*, il dittico 2 o *diptyque inverse* invece a *is, qui...* v. Fruyt, *La corrélation en latin* cit. 26 ss. Le forme possono coesistere, come testimonia Plaut., *Capt.* 566: *quem uides, eum ignoras: illum nominas, quem non uides*.

⁸⁷ C. Bodelot, *Anaphore, cataphore et corrélation: approche général de la problématique dans l'optique de la phrase complexe*, in C. Bodelot (ed.), *Anaphore, Cataphore et Corrélation en Latin. Actes de la journée d'étude de Linguistique Latine, Clemond Ferrand II, 7 janvier 2003*, Clemond Ferrand 2004, 13-26. Si consideri che anche nella particella *ut* si può ravvisare un elemento relativo, v. J.P. Maurel, *VT comme (co-)relatif*, in Carvalho-Lambert, *Structures parallèles et corrélatives* cit. 65-74. Sull'origine della relativa dall'indefinito e, secondo la tesi più vecchia, dalla interrogativa v. W. Kroll, *Der lateinische Relativsatz*, in *Glotta* 3, 1910, 1-18, 1 ss., 9 ss.

⁸⁸ A proposito della lingua greca, ad esempio, alcune relative restrittive o determinative presentano un valore condizionale quando hanno un congiuntivo o un ottativo. Su questo v. G. Wakker, *Les propositions relatives dites à valeur conditionnelle*, in F. Létoublon, *La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque P. Chantraine (Grenoble 5-8 septembre 1989)*, Amsterdam 1992, 47-71, 54 e nt. 7.

nello sviluppo delle frasi complesse, una struttura a metà tra la paratassi e l'ipotassi: la correlazione relativa-dimostrativa **k^wo- ... *to-* diviene col tempo *is ... qui*. Nel latino, il nesso tra le due è rappresentato dal latino *quis* (e, per altri aspetti, anche dal *quod*, che nel linguaggio normativo assume talvolta, pur rimanendo chiara una differenziazione, un valore paragonabile al condizionale⁸⁹). Lo sviluppo parte da una struttura correlativa di tipo temporale⁹⁰. Sintomaticamente, in ottica di linguistica comparata, proprio da questa struttura **k^we* aveva avuto origine l'ittita *tákku*, con cui la legislazione ittita esprimeva la condizione cui seguiva la norma⁹¹.

L'aspetto per noi importante è che la lingua giuridica latina, nel mantenere la struttura a correlative differenziate⁹², conserva più a lungo il dittico normale con la relativa anticipata, altrimenti scomparso in altre lingue⁹³. La relativa assume cioè nella lingua giuridica latina un ruolo protagonista, molto maggiore che nella lingua letteraria⁹⁴. La ripetizione del sostantivo di riferimento della particella relativa⁹⁵, l'attrazione inversa (segno della forte connessione tra relati-

⁸⁹ Il *quis* con valenza ipotetica si ritrova anche nella lingua più arcaica, ad es. in Ter. *Eun.* 252: *Negat quis, nego; ait, aio*. Sul *quod* cfr. M. D'Elia, *Sull'uso di «quod» con il senso di «si» nel latino giuridico*, in *Scritti G. Bonfante* 1, Brescia 1976, 191-204.

⁹⁰ Su tutti v. O. Szemerényi, *Syntax, meaning, and origin of the Indo-European particle *k^we*, in P. Considine, J. T. Hooker (ed.), *O. Szemerényi. Scripta minora. Selected essays in Indo-European, Greek and Latin*, Innsbruck 1991, 367-395.

⁹¹ Hoffner, *Laws of the Hittites* cit. 11 s.: «The style of the laws is casuistic rather than prescriptive. That is, the typical law consists of one or more protases [...] describing an act which either is a offence or might be considered such, followed by an apodosis ... describing what the ruling of the court is. [...] Most protases are simple units, but some contain both a primary supposition and a secondary, subordinate one, which narrows the circumstances. Often in such cases the principal supposition is introduced by *takku* 'if' and the subordinate one *my mān* 'if/when'». Tra le altre lingue indoeuropee, la lingua ittita è quella che ha mantenuto la maggiore arcaicità ed un sistema linguistico ancora molto semplice, soprattutto nell'uso tempi, cfr. K. Strunk, *Relative chronology and Indoeuropean verb-system: the case of present- and aorist-stems*, in *Journal of Indo-European studies* 22, 1994, 417-434.; nonché, in gen., E.H. Sturtevant, *A comparative grammar of the Hittite language*, New Haven 1951². Cfr. *supra*, nt. 55.

⁹² Cfr. Ch. Touratier, *Phrase complexe et corrélation*, in *Mél. L. Rubio*, Madrid 1988, 367-372, 371 s.

⁹³ Sulle diverse ragioni che hanno portato all'esclusiva affermazione del tipo 2 v. M. Fruyt, *La corrélation en latin: définition et description*, in P. De Carvalho, F. Lambert (ed.), *Structures parallèles et corrélatives en grec et en latin. Actes du colloque de linguistique grecque et latine Bordeaux 26-27 septembre 2002*, Saint-Étienne 2005, 17-44, 34 ss. Da escludere, ad ogni modo, è che sia mai esistita una fase in cui esisteva solo il dittico 1 (v. ntt. *supra*). V. anche le osservazioni di R. Müller, *Recensione a Carvalho-Lambert, Structures parallèles et corrélatives* cit. in *Kratylos* 52, 2007, 202 s.

⁹⁴ Cfr. G. Calboli, *L'emploi de la proposition relative dans les textes juridiques latins*, in J-P. Brachet, C. Moussy (éd.), *Latin et langues techniques*, Paris 2006, 233-250.

⁹⁵ Già W. Kalb, *Wegweiser in die römische Rechtssprache*, 1912, rist. Aalen 1961, 124, lo giu-

va e nome cui si riferisce⁹⁶) e l'anticipazione con ripresa anaforica nella relativa determinativa⁹⁷ (diverso il caso della definitiva esplicativa, che invece segue il termine che commenta⁹⁸) soddisfano le esigenze di identificazione, di precisione, di richiamo alla tradizione orale pur in un contesto scritto, sviluppando un linguaggio definitorio sufficientemente preciso. Al tempo stesso, raggiunge un effetto strettamente connesso con l'esigenza di una tradizione orale⁹⁹: mantenere un distacco tra la lingua giuridica e la lingua corrente¹⁰⁰.

Proprio la relativa contribuisce quindi a dare al linguaggio giuridico maggiore chiarezza, ma al tempo stesso permette anche una efficace generalizzazione¹⁰¹.

dica così: «Die Wiederholung des Beziehungssubstantivs beim Relativ- oder Demonstrativpronomen erwähnen wir nur deshalb, weil sie den Gesetzen der republikanischen Zeit ein eigenartiges Gepräge verleiht».

⁹⁶ O. A. Huerta, *Attraction régressive et corrélation en latin*, in Carvalho-Lambert, *Structures parallèles et corrélatives* cit. 181-197, cit. 181 s.

⁹⁷ La relativa 'determinativa' o 'restrittiva' (o relativa in senso stretto) specifica un elemento della frase, il significato del quale serve a restringere, e non può essere eliminata, pena la mancata comprensione della frase stessa. Viene anche detta, perciò identificativa, definitoria («*defining relative clause*») o obbligatoria. Cfr. H. Bußmann, *Lexikon der Sprachwissenschaft*, Stuttgart 2008, e, soprattutto Ch. Touratier, *La Relative. Essai de théorie syntaxique*, Paris 1980, 12 s., 250 ss. in gen. e 305 s. con particolare attenzione alla relativa latina anticipata con anafora. Alla relativa restrittiva si contrappone di regola quella 'esplicativa' o 'descrittiva', che, accanto alla principale, può costituirsi in frasi autonome, e che è perciò detta anche relativa 'appositiva', 'estensiva' o 'parentetica', cfr. B. Jacobsson, *Non-restrictive relative that-clauses revisited*, in *Studia Neophilologica* 66, 1994, 181-195. Nelle relative restrittive si può rafforzare il relativo con un dimostrativo, mentre nelle non restrittive in genere il riferimento è ad un nome proprio o un pronome personale, e vi si possono sostituire espressioni ('notoriamente', 'chiaramente') che sottolineano la natura attributiva. Cfr. anche R. Pasch, G. Zifonun, *Adverbial- und Relativsätze*, in V. Angel-L.M. Eichinger, H-W Eroms, P. Hellwig, H.J. Heringer, H. Lobin (Hg), *Dependenz und Valenz*, Berlin-New York 2006, 921-936.

⁹⁸ Coleman, *Conditional clauses* cit. 406 nt. 8: «What was at the earlier paratactic stage a new sentence, with anaphoric reference back to its antecedent, became in hypotactic a subordinate clause usually placed immediately after the antecedent».

⁹⁹ È infatti il linguaggio giuridico a influenzare sotto questi aspetti la lingua latina e non il contrario, come osserva Calboli, *Emploi de la prep. relative* cit. 235 ss.: (nel criticare la vecchia tesi di E. Löfstedt, *Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Sprache*, Uppsala 1911, rist. Darmstadt 1962, 83, 181) la lingua giuridica «des Senatus Consulta et des autres normes fait un usage de la proposition relative plus large que la langue littéraire elle-même» (nel criticare la vecchia tesi di E. Löfstedt, *Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Sprache*, Uppsala 1911, rist. Darmstadt 1962, 83, 181).

¹⁰⁰ Fenomeno che si produce non solo a Roma: cfr. R. Lazzeroni, *Oscò e latino nella 'Lex sacra' di Lucera: fra competenza linguistica e valutazione metalinguistica*, in *Studi e saggi linguistici* 31, 1991, 95-111.

¹⁰¹ Hofmann, *Umgangssprache* cit. 93: «in Interesse der Deutlichkeit». Una sfumatura «ver-

b) *La struttura normativa nella penisola italica e quella accolta nel latino*

Il latino, che presenta aspetti peculiari che rendono caratteristica l'evoluzione del gruppo normativo, si sviluppa però all'interno di un contesto più vasto, di cui è senza dubbio interessante analizzare la varietà e i reciproci rapporti di dipendenza.

La struttura del gruppo normativo 'sia A, allora B' si ritrova infatti tanto nell'antico latino, quanto nell'osco e nell'umbro¹⁰². Questo tipo di condizionale assume una duplice funzione: da un lato apre la possibilità con la quale il comportamento prescritto è in relazione, dall'altra, soprattutto nel linguaggio più antico, serve a introdurre la frase da identificare come normativa. La formazione di questo gruppo è il risultato di uno sviluppo graduale linguistico.

Nelle lingue di area italica lo spazio della norma è così definito dal gruppo linguistico racchiuso tra la preposizione condizionale e il comando espresso in imperativo, che nella versione latina è *si [...] estōd*. A differenza di quanto si verificò ad es. nell'osco, che si orientò piuttosto verso il congiuntivo perfetto¹⁰³, nella lingua latina si stabilizzò in relazione a ciò l'uso dell'imperativo futuro¹⁰⁴, quale espressione non di mera volontà¹⁰⁵, ma di possibilità futura desiderata.

allgemeinernde» si trova in Varrone, *Men.* 230a: *mulier quae mulier*. Anche la eccessiva strutturazione giuridica della relativa come si ritrova nelle leggi tardo-repubblicane ha per Kroll, *Latteinische Relativsatz*: cit. 9 nt. 2, un aggancio nella lingua corrente: «Satzungeheuer, wie sie sich besonders in der *lex Julia municipalis* finden, sind in dieser Ausbildung dem Gesetzesstil eigen; aber daß die Neigung zum Anakoluth immer in der Volkssprache liegt, ist selbstverständlich». Equilibrato sul rapporto tra lingua corrente e lingua giuridica, entrambe a modo proprio conservatrici ed influenzantesi a vicenda: De Meo, *Lingue tecniche* cit. 89: «lingua giuridica e popolare hanno utilizzato ciascuna per proprio conto una costruzione che soddisfaceva esigenze obiettive, di comprensibilità ed esattezza nell'una, di chiarezza e comodità nell'altra». L'osservazione è proprio in relazione all'uso del relativo ripetuto in funzione aggettivale.

¹⁰² Coleman, *Conditional clauses* cit. 404 s.; v. anche nt. 6: «It is assumed that the oscan and umbrian forms derived from the perfect stem +**-us^o/e-* are future perfect indicatives, not subjunctives, in the attested verb systems». Per una panoramica generale sui contatti e reciproche influenze tra il latino e le lingue quali l'osco, l'umbro, il messapico, cfr. J.N. Adams, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003, 111 ss. Per l'uso nella legislazione greca, cfr. R. Koerner, *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1993.

¹⁰³ Come testimonia la *Tabula Bantina*, su cui si v. P. Poccetti, *Lineamenti di tradizioni 'non romane' di testi normativi*, in A. Ancillotti, A. Calderini, *L'umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica. Atti del I convegno internazionale sugli antichi umbri (Gubbio 20-22 settembre 2001)*, Perugia 2009, 165-248, 215 ss.

¹⁰⁴ Cfr. A. Magdelain, *La loi a Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 23 ss. a proposito del significato dell'imperativo nei diversi tipi di legge, spiegando come la scelta per l'imperativo in *-to* si affermi e si stabilizzi a partire dal III secolo. L'imperativo in *-to* alla seconda persona è diffuso nella letteratura antica, ma quello alla terza persona è tipico solo del linguaggio giuridico. Cfr. *infra* e nt. 87.

¹⁰⁵ Sul futuro derivante da un antico uso italico del congiuntivo iussivo (superato dalla legisla-

La particolare sfumatura che segue a questa scelta linguistico-sintattica, è quella di un comando non immediato, eppure finito, e al tempo stesso impersonale¹⁰⁶. Una scelta cioè funzionale alla creazione di una prospettiva di possibilità ‘certe’ che servono a condizionare il comportamento del destinatario¹⁰⁷. In questo modo, la costruzione sintattica e linguistica del gruppo normativo serve da un lato alla generalizzazione il comando, dall’altra alla regolarizzazione della coppia paratattica. L’uso del futuro¹⁰⁸ coinvolge alla fine entrambi i verbi della correlazione normativa: da un lato quella possibile, dall’altro quella desiderata¹⁰⁹.

Nelle leggi latine più antiche, che risentono di un contesto orale¹¹⁰, l’importanza di questi due elementi (identificazione della norma e comando futuro impersonale che si muove nel contesto dello spazio normativo) realizzati con la

zione romana), cfr. già W. Kroll, *Der potentiale Konjunktiv im Lateinischen*, in *Glotta* 7, 1916, 117-152, 152: «Der lateinische Konjunktiv hat seit alter Zeit die Bedeutung des Willens [...] weil Wille und Wunsch zu nahe bei einander liegen, um in naiver Ausdrucksweise geschieden zu werden. Von beiden Funktionen aus ist nur ein kleiner Schritt zur Bezeichnung der Zukunft, die der Konjunktiv deshalb mitübernehmen mußte, weil das Latein das alte indogermanische Futur verloren hatte».

¹⁰⁶ Cfr. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 35 nt. 2 («interfungibilità della 2^a e 3^a persona»), Poccetti, *Lineamenti di tradizione non romane* cit. 188 (nell’uso del futuro finito «si neutralizza l’opposizione tra la 2^a e la 3^a persona, così che *ito* corrisponde tanto a ‘vai’ quanto a ‘che egli vada’, ma anche all’impersonale ‘si vada’»). Non siamo di fronte, dunque, a una mera imperatività; ché la legge «non può essere ridotta a quanto espresso dall’imperativo» bene osserva A.L. Prosdocimi, *Lingua e costituzione testuale in testi prescrittivi latini e italici*, in *Atti istituto veneto scienze morali, lettere, arti* 157, 1998-1999, 347-408, 367.

¹⁰⁷ Ancora Poccetti, *Lineamenti di tradizione non romane* cit. 190: «mondi possibili che si sottraggono al controllo del locutore». Al contrario, l’uso dell’imperativo-I esprime un diretto coinvolgimento del destinatario.

¹⁰⁸ Per la derivazione del futuro da un antico congiuntivo italoico, vd *supra*, nt. 105; nonché, a proposito del frequente uso di *erit* H. Blase, *Tempora und Modi, Genera verbi*, in G. Landgraf (hrsg.), *Historische Grammatik der lateinischen Sprache* 3.1, Leipzig 1903, 119: «Daß *ero* ein alter Konjunktiv ist, zeigt sich auch darin, daß es im Altlatein in einer dem Potentialis ähnlichen Weise gebraucht wird. Einige nennen dies Futurum der Wahrscheinlichkeit», ntt. con esempi da Plauto (*Trin.* 922, *Pseud.* 677, *Pers.* 645; *Bacch.* 274).

¹⁰⁹ Cfr. W. Kroll, *Der potentiale Konjunktiv im Lateinischen* cit. 1916, 117 ss., 124-132, in part. 152: «Auch in die Nebensätze dringt der Konjunktiv von der Willens- und Zukunftsbedeutung aus ein und dehnt sich allmählich so aus, daß er beinahe zu einem Modus der Unterordnung wird und später in vielen Fällen steht, die seine ursprüngliche Bedeutung nicht mehr erkennen lassen».

¹¹⁰ Rispetto al mondo greco (s. *supra* § II.1.b.) la minore influenza della tecnologia della scrittura è visibile anche nella terminologia, perché, rispetto ai *ta grammata*, che si contrappongono, in evoluzione, ai *nomoi* (consuetudini), il linguaggio romano mantiene il termine unitario *lex*, termine giuridico (e non religioso) comune di area italica. Per le diverse interpretazioni v. tra gli altri A. Magdelain, *La Loi a Rome*. cit., Paris 1978, in part. 12 s.; sulla terminologia di legge in greco e sul tradizionale problema di *nomos* come diritto consuetudinario, cfr. F. Gschnitzer, *Zur Terminologie von Gesetz und Recht im frühen Griechisch*, in *AGR*. 11, *Symposion* 1995, 3-10.

condizionale è immediatamente percepibile: nelle XII tavole l'effetto tematico si ottiene attraverso la condizionale immediata con omissione del soggetto¹¹¹, con il noto fenomeno di «antitesi con andamento pendolare»¹¹². In questo modo da un lato si presenta l'oggetto della legge, rendendo possibile la citazione della norma nel suo contenuto con l'inizio del testo¹¹³, dall'altro si ottiene l'effetto impersonale e generalizzante, che introdurre ed espone il caso¹¹⁴.

In un contesto di matura legislazione scritta, invece, che permette una struttura più complessa, tutto questo si rivela però insufficiente: all'interno della correlazione si avverte infatti l'esigenza di esprimere con costante chiarezza il pronome (la frequenza del *si quis* e del *ne quis* nelle leggi epigrafiche latine rimasteci è soverchiante, e così è anche nella *Tabula Osca Bantina*¹¹⁵) e di qui acquista rilevanza, accanto alla condizionale, la frase relativa.

A completare lo schema, nella legislazione latina si stabilizza inoltre, come già accennato, la scelta per il *futurum exactum*, espressione non di mera volon-

¹¹¹ L'oralità, così come la 'visività' delle sue procedure è una caratteristica del primo diritto romano, v. C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986, 75, 77. Anche nel greco e nell'osco si ritrova, tuttavia, l'omissione del soggetto, v. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 8 ss. (es. *Lex Gort.* Col. VI, r.1), che non per questo, però, postula un'influenza greca sulla formulazione latina. Sul punto, con una prospettiva leggermente diversa v. anche G. Calboli, *Latin vulgaire et latin juridique*, in L. Callebat (ed.), *Latin vulgaire – latin tardif. Actes du 4e Colloque international sur le latin vulgaire et tardif*, Hildesheim 1995, 613-632, 614 ss. (nonché Id. G. Calboli, *The Demonstrative Pronouns in Juridical Latin*, in G. Calboli, *Über das Lateinische* cit., 111-121, 117). Sui rapporti tra le due lingue in epoca arcaica v. anche l'equilibrata valutazione di E. Courtney, *Archaic latin prose*, Atlanta 1999, 13 s.

¹¹² Pascucci, *Latino giuridico* cit. 7 s.

¹¹³ Citare la legge dal suo *incipit* è tipico del modo più antico di citazione. Già Gotofredo induceva da ciò che la norma *si in ius uocat* dovesse per questo essere la prima delle XII Tavole, v. G. Lotito, *Nota testuale a si in ius vocat*, in M. Humbert (a c. di), *Le XII tavole dai decemviri agli umanisti*, Pavia 2005, 209-215, 211 s.

¹¹⁴ Così Daube, *Forms of Roman Legislation* cit. 57 ss. *Si in ius vocat* sarebbe dunque da intendere come 'in caso di chiamata in giudizio'. Connesso a questo aspetto è il noto fenomeno del cambio implicito del soggetto, che non va tuttavia esasperato: J. Platschek, *Rec.* a D. Flach (Hrsg.), *Das Zwölf Tafelgesetz – Leges XII tabularum*, Darmstadt 2004, in *Forum Historiae Iuris [FHI]* (www.forhistiur.de), 12 s., osserva che l'inversione non si verifica di fronte al *si volet* o *si nolet*, ovvero quando l'oggetto della volontà è contenuto nella principale e non nella condizionale. Diversamente A. Bürge, 'Si nolet arceram ne sternito', 'ne minore aut si volet maiore vincito': *Positives zu zwei Negativen in den Zwölf Tafeln*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, 61-81, 74 s., che però opportunamente mette sull'avviso in relazione alla tradizione testuale.

¹¹⁵ Per le popolazioni anelleniche dell'Italia come anello di congiunzione tra la precoce scrittura della legislazione greca e la tarda produzione legislativa scritta romana (che si sviluppa praticamente in concomitanza con lo sviluppo degli altri generi di scrittura), così Poccetti, *Lineamenti di tradizione non romane* cit. 240.

tà, ma di possibilità futura desiderata¹¹⁶. Imperativo futuro e *futurum exactum* arrivano ad esprimere (ormai meglio del congiuntivo, che aveva cominciato a sviluppare un senso distinto di irrealità¹¹⁷) con la maggiore precisione giuridica possibile la futura possibilità aperta dalla norma.

La particolare importanza rivestita da questo modo di ‘chiudere’ la norma è particolarmente evidente nella sua forma negativa, che rimarrà esclusiva del linguaggio legislativo¹¹⁸, e che ha già una sua primigenia espressione nel linguaggio precettivo sacerdotale¹¹⁹, in cui proprio la forma negativa ha la predominanza¹²⁰. Riconnessa con il contesto teologico del *fas* e del *nefas* e del mantenimento della *pax deorum*, tale uso ha rilievo, perché fa da preludio alla legificazione, e, come vedremo, alle XII *Tabulae*.

III. Categoria e qualificazione giuridica

È stata autorevolmente avanzata l’idea che la diffusione ed infine il prevalere dell’uso della relativa su quello della condizionale nella formulazione delle leggi riflettesse un momento fondamentale dello sviluppo giuridico, cioè il passaggio da un «folk-law» ad un vero e proprio «legal system»¹²¹. Questi argomenti a grandi linee sembrano trovare conferma: la condizionale descrive la fattispecie in modo narrativo e istruisce casisticamente il destinatario su come comportarsi di fronte a quella singola emergenza; diversamente, la relativa esprime una maggiore astrazione e generalizzazione nella descrizione della fattispecie, e spiega al destinatario in quale categoria ricomprendere l’evento descritto¹²².

¹¹⁶ V. *supra* ntt. 105 e 108.

¹¹⁷ V. *supra* nt. 103. La presenza del congiuntivo nelle frasi relative e condizionali è altrimenti un aspetto di un certo rilievo giuridico, cfr. H. Rubenbauer, J.B. Hofmann, R. Heine, *Lateinische Grammatik*, Bamberg-München 1977, 10 §242.

¹¹⁸ M. Leumann, J.B. Hofmann, A. Szantyr, *Lateinische Grammatik*. 2. Band, *Syntax und Stilistik*, München 1972², rist. 1997, 340 (§187d, §188). Cfr. *supra* ntt. 49, 53.

¹¹⁹ Cfr. A. Magdelain, *Un aspect négligé de l’«interpretatio»*, in *Sodalitas. Scritti Guarino* 6, Napoli 1984, 2783-2789, 2783 ss.

¹²⁰ Per una disamina dei testi più significativi, v. F. Sini, *La negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti romani*, in O. Bianco, S. Tafaro, *Il linguaggio dei giuristi romani*, Galatina 2000, 157-184, 165 ss.

¹²¹ Daube, *Forms* cit. 6.

¹²² Daube, *Forms* cit. 6 s.: la condizionale «tells you a story». Con la relativa, «more general, abstract, detached» invece «the story has become a category». Nelle pagine in cui avanza questa tesi, Daube fa pochissimi esempi, e si limita a descrivere questa l’evoluzione; per lui il fenomeno ha del resto carattere generale, si ritrova non solo nel linguaggio legislativo, ma anche in quello editale e giurisprudenziale, e non è limitato al mondo romano. Noi ci limiteremo a verificare la giustezza della tesi in relazione al linguaggio legislativo.

Tuttavia, come si è visto, non si può intendere la tendenza come una regola generale e credere che le legislazioni più risalenti manchino di quel minimo di astrazione che invece si ritroverebbe solo in un'epoca successiva. Piuttosto va intesa, e in questo senso l'idea sembra corretta, nel senso che l'evoluzione linguistica e tecnica rende possibile una migliore costruzione della frase normativa, che è così in grado di esprimere una maggiore complessità.

In questo senso, dunque, la differenziazione del linguaggio legislativo nel periodo medio e tardorepubblicano s'inserisce nel contesto generale dello sviluppo linguistico: in un momento di radicali mutamenti nella lingua latina¹²³ si sfrutta una differenziazione linguistica già realizzata¹²⁴ per affinare il linguaggio normativo. Così permettendo a quest'ultimo di evolversi verso una più matura sistematica, assumendo al tempo stesso quelle caratteristiche all'apparenza 'arcaiche', che si sarebbero mantenute nella lingua¹²⁵, ma che non sono arcaiche dal punto di vista del contenuto e della struttura.

In contesto diverso, è stata sviluppata però anche un'altra tesi, che in un certo senso serve a controbilanciare la prima. Essa rivede già nella frase condizionale un preciso momento di riflessione universale¹²⁶. Prima della forma 'se ...' esiste, infatti, il comando apodittico, che è una modalità normativa ancora più semplice. Rispetto a questo, si è visto, la condizionale presenta già chiara tendenza alla astrazione e alla sistematica¹²⁷. Sotto quest'aspetto, lo scarto tra condizionale e relativa risiederebbe piuttosto proprio nell'eccessiva astrattezza della prima. La condizionale insomma sarebbe troppo «academic, lacking in urgency»¹²⁸. Mentre per la proclamazione, indirizzata ad un pubblico vasto in cui conta ogni individuo, la relativa 'colui che...' funziona meglio.

Entrambe le due tesi contengono del vero, e non vanno contrapposte. È piuttosto tra questi due aspetti di doppia universalizzazione che si deve dunque muovere la riflessione. Dal punto di vista dell'evoluzione giuridica il momento fondamentale è rappresentato dal fatto che il combinato utilizzo di condizionale e di relativa per esprimere la 'categoria' rende possibile la qualificazione giuridica attraverso la sussunzione di fattispecie. Poiché, inoltre, non tutte le

¹²³ Cfr. G. Devoto, *Storia della lingua di Roma*, Bologna 1940, 95 s.

¹²⁴ L'utilizzo della frase condizionale per presentare un caso eventuale è molto diffuso, e si ritrova nella prosa letteraria: *si quod bellum existat*, si rende con un 'in caso di guerra', v. Touraier, *Relative* cit. 33.

¹²⁵ La condizionale, sostiene Daube, *Forms* cit. 7 s., continua a contemplare anche nella legislazione più tarda «a particular emergency». Per Daube, però, è un fenomeno generale non limitato al mondo romano.

¹²⁶ Yaron, *Forms* cit. 149 ss.

¹²⁷ V. ad es. in relazione alla legislazione mediorientale, *supra* § II.1.a.

¹²⁸ Yaron, *Forms* cit. 150.

tipologie di norme possono essere espresse con la condizionale, in questo modo si rende possibile anche un'ulteriore differenziazione tra diversi tipi di norma, al di là della mera distinzione tra norme di carattere generale e particolare.

IV. *Il linguaggio legislativo nelle prime attestazioni della tradizione letteraria romana*

Dopo aver delineato le linee di tendenza in cui inquadrare la ricerca, possiamo ora iniziare con la trattazione nel merito, e quindi passare alla disamina della legislazione romana.

Per il periodo più arcaico, in cui la tradizione è indiretta ed incerta, è utile affiancare alle testimonianze della prima legislazione, le XII Tavole, un confronto con altre due tipologie di materiale strettamente connesse con il linguaggio giuridico.

1. *Il linguaggio sacrale*

Tra le prime attestazioni in lingua latina su cui conviene porre l'attenzione vi è la poesia religiosa, i *carmina* sacri¹²⁹. L'antica lingua sacrale presenta infatti forti analogie con la lingua giuridica¹³⁰, pur differenziandosi da essa per suoi aspetti peculiari¹³¹.

Nel linguaggio sacro troviamo una tendenza verso l'evoluzione tratteggiata nei paragrafi precedenti: accanto alla spezzettatura di unità semantiche in più piccoli pezzi simmetrici¹³², vediamo le corrispondenze proprio nel gioco tra re-

¹²⁹ Si v. la raccolta di G.B. Pighi, *La poesia religiosa romana. Testi e frammenti per la prima volta raccolti e tradotti*, Bologna 1958. Per un inquadramento generale, si v. gli studi dello stesso autore raccolti in Id., *La preghiera romana*, Torino 1967, rist. Forlì 2009.

¹³⁰ Simili sono la tendenza alla chiarezza e all'inequivoco, alla ripetizione di sinonimi, asineto, allitterazione, *isokola*, si v. G. Calboli, *Die Syntax der ältesten lateinischen Prosa* cit. [83-94] 86 ntt con lett. Sulle generali analogie tra la scienza della religione e quella del diritto, v. le considerazioni in S. Marino, *Lingua 'nomodelica'. Un esempio dal capitolare de imaginibus di Carlo Magno*, in A. Palma (Hg.), *Scritti Melillo* 2, Napoli 2009, 783-792, 784 s.

¹³¹ Le differenze sono efficacemente rilevate da E. Lindholm, *Stilistische Studien. Zur Erweiterung der Satzglieder im Lateinischen*, Lund 1931, 57 ss.: «Aber in der Rechtssprache beherrscht die Sachlichkeit die Wortstellung, der sakrale Ritualstil dagegen wird von künstlich-stilisierten Rücksichten beherrscht; er ist genau in Kola und Kommata gegliedert, Parallelismus und wachsende Glieder werden zu einem Charakteristikum des Stils».

¹³² Cosa comune a tutte le lingue indoeuropee dall'umbro al luvico all'ittita. Sull'umbro ad es. cfr. R. Lazzaroni, *Contributo allo studio della preistoria del Carmen latino*, in *Annali della Scuola Normale di Pisa*, Serie II, 28, 1959, 119-139, per l'antico indiano W. Krause, *Die Wortstellung in den zweigliedrigen Wortverbindungen*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung* 50, 1922, 74-129, 80 s.

lativa e condizionale. Si vedano ad es., nell'alternanza tra le formule pronunciate dal *rex* e quelle pronunciate dal *pater patratus*, alcune frasi del *ritus foederis feriendi*¹³³:

- ll. 12-14: *quod sine fraude tua populi que Romani Quiritium fiat, facio...*
ll. 26-28: *si prior defexit... tum illo die... populum Romanum sic ferito.*

Simili formulazioni si hanno nel *ritus belli indicendi*¹³⁴:

- ll. 6-11: *si ego iniuste impieque... exposco... tum... numquam siris esse*
ll. 25-29: *quarum rerum litium causarum condixit pater patratus... quas res nec dederunt nec solverunt nec fecerunt...*
ll. 39-47: *quod populus Romanus Quiritium bellum cum... senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit... bellum indico facioque.*

Nel complesso, in questo tipo di formulazioni si assiste però anche alla tendenza ad una frase più complessa. Si veda ad esempio la *cohortatio* dell'*auspicium in procinctu*¹³⁵:

- ll. 25-31: *Ergo di, uti placet a legionibus invocentur, faciantque quod iis imperabitur milites imperiumque fidemque meam servent, quod conducat salutareque siet, viros voco, proelium ineant*

Con la ripetizione dell'*ergo*, si rende possibile lo sviluppo di una frase subordinata con il congiuntivo o l'ottativo¹³⁶. Questo aspetto è quanto si può osservare soprattutto nella lunga formula sacrificale riportata da Catone in *de Agr.* 139¹³⁷, dove, sintomaticamente¹³⁸, abbiamo una condizionale anticipata, ma non una relativa:

¹³³ Pighi, *La poesia religiosa romana* cit. 30 ss. La fonte da cui è ricostruito il testo è Liv. 24.4-9.

¹³⁴ Pighi, *Poesia religiosa* cit. 38 ss. La fonte da cui è ricostruito il testo Liv. 1.32.5-14.

¹³⁵ Pighi, *Poesia religiosa* cit. 92. La fonte da cui è ricostruito il testo sono qui gli *Scholia Vergilii Veronensia* (10.241), di cui però si v. la recente edizione di C. Baschera, *Gli scolii veronesi a Virgilio*, Verona 1999.

¹³⁶ Calboli, *Die Syntax der ältesten lateinischen Prosa* cit. 88: «Dies ist nur deshalb möglich, weil die zwei Teile des Komplexes, Relativ- und Korrelativsatz, noch eine Art Diptychon bilden, oder besser von dem ursprünglichen Diptychon nicht weit entfernt sind».

¹³⁷ Di recente, sul passo, J. Rives, *Control of the Sacred in Roman Law*, in O. Tellegen-Couperus (Hg.), *Law and Religion in the Roman Republic*, Leiden 2012, 165-180, 178. Su *lucus* v. in particolare A. Terrinoni, *I boschi sacri. Il lucus/alsos tra tutela umana e intervento divino*, in M. Brocca, M. Troisi (edd.), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, Napoli 2014, 13-24.

¹³⁸ In relazione a quanto osservato *supra* § II.2.a. E diversamente dall'uso indogermanico, v. Ch. Lehmann, *Der Relativsatz. Typologie seiner Strukturen, Theorie seiner Funktionen, Kompendium seiner Grammatik*, Tübingen 1984, 330 ss., concorde Calboli, *Die Syntax* cit. 89 s., v. *supra* nt. 136.

Cato, *de Agr.* 139: *Lucum conlucare Romano more sic oportet. Porco piaculo facito, sic verba concipito: Si deus, si dea est, quouum illud sacrum est, uti tibi ius est porco piaculo facere illiusce sacri coercendi ergo harumce rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo fecerit, uti id recte factum siet, eius rei ergo te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae liberisque meis. Harunce rerum ergo macte hoc porco piaculo immolando esto.*

La formula è importante quale testimonianza non solo, quindi, del contatto tra *ius* e *religio*¹³⁹, ma anche della parentela tra la relativa e la condizionale, in un momento in cui, ancora in contesto di oralità, non si sostanzia una distinzione vera e propria tra le due tipologie di frase¹⁴⁰. Il passaggio dall'oralità alla scrittura dei testi normativi che si osserva nel corso del VI-V secolo a.C.¹⁴¹ vede invece comparire una più netta evoluzione a favore della relativa¹⁴².

2. XII Tabulae

Le XII *Tabulae*, quali *fons omnis publici privatique est iuris*¹⁴³ sono ovviamente il testo principale per uno studio del linguaggio legislativo. Tuttavia, a causa della «multiplicity of layers of modernisation»¹⁴⁴ che le norme a noi trãdite hanno subito, la analisi della legislazione decemvirale può essere condotta solo con molta precauzione. Un'analisi formale delle norme in esse contenute non è infatti agevole, perché il tenore letterale dipende dalla tradizione. Il linguaggio è stato modernizzato, ma lasciandovi una patina arcaica (non differentemente da come, quindi, lo stesso Cicerone concepiva il linguaggio normativo¹⁴⁵). Il che riflette la storia della loro trasmissione orale, frutto di una rielaborazione formale e testuale che non siamo in grado di ricostruire, ma che di certo influisce sull'effettiva tecnica legislativa¹⁴⁶.

¹³⁹ V. O. Behrends, *Ius und ius civile. Untersuchungen zur Herkunft des ius-Begriffs im römischen Zivilrecht*, in *Sympotica F. Wieacker*, Göttingen 1970, 11-58, 14 ss., ntt. con lett.

¹⁴⁰ Calboli, *Die Syntax* cit. 89 s.

¹⁴¹ Si v. R. Laurendi, *Leges regiae e ius Papirianum*, Roma 2013, in part. cap. II.

¹⁴² Calboli, *L'emploi de la relative* cit. 237

¹⁴³ Liv. 3.34.6. Ampia la letteratura. V. solo i vari contributi raccolti in M. Humbert, (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, nonché quelli in Id. *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia 2013, 539-702.

¹⁴⁴ M.H. Crawford, *Roman Statutes 2*, London 1996, 571.

¹⁴⁵ V. *supra*, § I.2. Powell, *Cicero's Adaptation* cit. 125 ss. tiene però a sottolineare che Cicerone non abbia ricreato artificialmente un linguaggio arcaico sulla base delle XII Tavole, ma che abbia fatto sostanziale uso di un linguaggio ancora in uso ai suoi tempi: «The basic register is derived from the language, legal or non-legal, of Cicero's time». Concorde G. Calboli, *Recensione a Reinhardt, Lapidge, Adams, (edd), Aspects of the Language of Latin Prose*, Oxford 2005, in *Gnomon* 82, 2010, 499-514, 506 s. Diversamente Pascucci, *Aspetti del latino* cit. 4.

¹⁴⁶ Ad es., a proposito dell'eventuale presenza di *ito* in Tab. 1.1, (ed. cr.), Daube, *Forms* cit.

Le iscrizioni italiche stesse per molti versi sono più attendibili delle XII Tavole: la sezione osca della *Tabula Bantina*¹⁴⁷ sembra ad esempio esserlo in riferimento alla struttura condizionale-congiuntiva successiva a *suai* (corrispondente al lat. *si*), che si ritrova anche in altri documenti in cui l'influenza latina non è sostenuta¹⁴⁸. E lo stesso vale per la libertà modale (futuro I e II, congiuntivo perfetto), maggiore di quella che ritroviamo nelle testimonianze della legislazione decemvirale.

Non bisogna però cadere nella critica eccessiva: non è, ad esempio, alla falsata tradizione che si deve l'aspetto frammentario del contenuto delle XII Tavole, dato che nella legislazione di Gortyna si assiste alla stessa mancanza di comprensività¹⁴⁹. Ma soprattutto è proprio l'aspetto sintattico che potrebbe essersi preservato con maggiore fedeltà: esso attesta una fase ancora 'di formazione' rispetto al più rigido linguaggio utilizzato dalle leggi posteriori. Riguardo alla formulazione della condizionale, ad esempio, si registra una varietà di verbi all'indicativo, futuro o futuro perfetto; e questo può dipendere dall'uso, nel linguaggio originario, di un tipo di congiuntivo in cui non vi era ancora distinzione tra realtà-irrealtà¹⁵⁰. Se le iscrizioni italiche non latine presentano del resto una libertà modale maggiore di quanto troviamo nelle XII Tavole, possiamo inserirle in una lenta evoluzione della legislazione latina.

Già da un semplice sguardo ai versetti a noi traditi e criticamente ricostruiti¹⁵¹, emerge subito che la struttura condizionale è assolutamente predominante.

28 s. sostiene che sia superflua, argomentando dal fatto che il legislatore arcaico legifera esclusivamente nei casi problematici: prima la situazione generale ed il comando, il caso negativo, appunto problematico. Ma l'argomento è dedotto da un'ipotesi che alla critica testuale non pare convincente, come mostra, con ragione, Lotito, *Nota testuale* cit. 211 ss.

¹⁴⁷ Cfr. *supra* ntt. 103, 115.

¹⁴⁸ Poccetti, *Lineamenti di tradizioni non romane* cit. 215; la «maledizione di Vibia», preghiera a Cerere ritrovata a Capua risalente al IV-III secolo è caratterizzata più da influenza greca che romana.

¹⁴⁹ Così F. Wieacker, *Zwölftafelprobleme*, in *RIDA* 3, 1956, 459-491, 467. V. anche Id., *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert* cit. 299.

¹⁵⁰ Così R. Coleman, *Conditional clauses in the Twelve Tables*, in H. Rosén (ed.), *Aspects of Latin Papers from the 7th International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem April 1993*, Innsbruck 1996, 403-421, e R. Coleman, *Greek influence on Latin Syntax*, in *Transactions of the Philological Society [TPhS]* 1975 [1977] 101-156. Questa differenza spiegherebbe la sostituzione con il presente indicativo o il perfetto indicativo. Nella *Tab.* 8.11 (ed. cr.) si trova infatti *fariatur* e in *Tab.* 10.5 *faciat*, che sarebbero gli unici resti di un congiuntivo presente.

¹⁵¹ Seguo qui l'edizione delle XII *Tabulae* contenuta in Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 555-721, la cui numerazione si differenzia in alcuni punti dalle edizioni più utilizzate, soprattutto in relazione alla *Tab.* VIII: molti versetti che le altre edizioni attribuiscono a questa *Tabula* sono in questa edizioni attribuiti alla *Tab.* I.

Nel complesso almeno una trentina di norme¹⁵² rivelano una tale struttura, soprattutto nella Tavola 1, nella 5, nella 8 e nella 12¹⁵³. Il numero di versetti contenenti formulazione relativa è invece appena la metà¹⁵⁴, mostrando così un'evoluzione che si deve ancora verificare.

Soffermandosi sui versetti con formulazione relativa, e solo su quelli il cui testo è più sicuramente ricostruito, si può però osservare già una grande varietà. Casi in cui il versetto inizia con la relativa sono:

XII Tab. 8.1: *qui malum carmen incantassit...*

XII Tab. 8.4: *qui fruges excantassit...*

Nonché, con formulazione più complessa:

XII Tab. 10.7: *qui coronam parit ipse <familia>ve eius virtutisve ergo duitur ei, <ast ei parentive eius mortuo imponitur, se fraude esto>*

XII Tab. 1.4: *adsiduo vindex adsiduus esto, proletario ?civi? quis volet vindex esto*

Il soggetto destinatario del comandamento è qualificato non dalla condizionale, ma dalla relativa, che precede il comando imperativo. Ma non è sempre così: troviamo infatti anche una formulazione relativa al posto della condizionale, che però non è anticipata, e che segue anzi direttamente l'imperativo:

XII Tab. 10.5: *homini mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat*

Al contrario si segnalano i casi in cui si ritrova compiutamente già la formulazione della norma con la relativa anticipata che sarà tipica del linguaggio repubblicano successivo:

XII Tab. 2.1: *cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito*

XII Tab. 2.2: *... quid <e>orum fuit, iudici arbitrove reove, <is> die<s> diff<is>us esto*

È quindi probabilmente in questo contesto che si colloca prima dell'inversione di *qui... is... in is, qui*¹⁵⁵, che si va delineando una tecnica di formulazione

¹⁵² Almeno: *Tabb.* 1.1; 1.2; 1.3; 1.6-7; 1.9; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 1.21; 3.4; 3.6; 4.2; 5.4; 5.5; 5.8; 7.5; 7.7; 7.8; 8.2; 8.10; 8.13; 9.2; 12.2; 12.3. Cfr. Calboli, *Die Syntax* cit. 90, che si basa però sull'edizione di C.G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, Tübingen 1909⁷, 15-44.

¹⁵³ La ripartizione per Tavole è tuttavia convenzionale, come avverte M. Humbert, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Id. Antiquitatis effigies* cit. [541-588= in Humbert, *Le dodici tavole* cit. 3-50] 541 nt. 1 in relazione all'ordine seguito nei *FIRA*: «è puramente convenzionale e non corrisponde né alla ripartizione decemvirale, né alla mentalità antica».

¹⁵⁴ Calboli, *Die Syntax* cit. 90.

¹⁵⁵ Secondo Lehmann, *Der Relativsatz*, cit. in part. 223 ss., 401 ss., è questo il periodo in cui si

normativa propria. Da segnalare è anche l'importanza del pronome *is* (*ea id*) che avrà un ruolo centrale¹⁵⁶ nel linguaggio giuridico soprattutto repubblicano¹⁵⁷.

Condizionale e relativa sono di frequente combinate. Talvolta la relativa precede la condizionale:

XII Tab. 8.11: *qui se sierit testarier libripensique fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilique esto*

La norma è insomma qui introdotta dalla relativa, che qualifica lo status del soggetto dichiarato *intestabilis*, a fronte di un suo eventuale diniego a testimoniare. Accanto alla formazione molto arcaica¹⁵⁸, è da rilevare l'uso del passivo in funzione impersonale¹⁵⁹: evitare l'agente si segnala quale caratteristica del linguaggio giuridico¹⁶⁰.

In altri casi invece la relativa è posticipata, quale nel notissimo Tab. 5.4:

XII Tab. 5.4: *si intestato moritur, cui suus heres nec essit, agnatus proximus familiam ?pecuniamque? habeto.*

La seconda condizione, invece di essere espressa con la condizionale (come avviene ad es. in Tab. 1.13: *si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*) è espressa con una relativa che, riprendendo il soggetto tematico, ovvero il defunto intestato, qualifica la fattispecie. Rispetto a XII Tab. 2.1 la forma sembra

verifica altrimenti il capovolgimento di *qui... is, quam... tam* in *is ... qui, tam... quam*. È sintomatico d'altro canto, osserva sempre Lehmann, *Relativsatz* cit. 369, che in latino si assista ad una diminuzione della relativa anticipata, a differenza, ad esempio, che nelle leggi ittite. Cfr. anche J. Haudry, *L'antéposition de la relative en indo-européen*, in *La linguistique* 15, 1979, 101-110 (già in Id., *Parataxe, hypotaxe et corrélation dans la phrase latine*, in *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris* 68, 1973, 147-186).

¹⁵⁶ Cfr. A.M. Bolkestein, M. van de Grift, *Participant Tracking in Latin Discourse*, in J. Herman (ed.), *Linguistic Studies on Latin*, Amsterdam 1994, 283-302, 284: «Latin has several pronouns to choose from for anaphoric reference ... the first (*is*) is the only one of these pronouns for which the anaphorical use (including cataphora) is basic, in that it lacks the possibility to express spatial deixis, i.e. it does not function as a demonstrative pronoun (it is called weakly deictic in the grammars)».

¹⁵⁷ G. Calboli, *The Demonstrativ Pronouns in Juridical Latin*, in Calboli, *Über das Lateinische* cit. 111-121. In part., sull'uso del pronome *is* in Alfeno Varo e nel linguaggio giuridico. L'uso diminuisce tuttavia nel periodo del principato, per arrivare a *ille* nel periodo più tardo.

¹⁵⁸ Calboli, *Die Syntax* cit. 92 «In diesen Fällen bilden die Infinitivkonstruktionen und Gerundive kein selbständiges Kolon» e non partecipano dunque al parallelismo.

¹⁵⁹ V. F. Létoublon, J.P. Maurel, *Passif et impersonnel*, in J. Chocheyras, L. Dabène, e.a., *Au-tour de l'impersonnel*, Grenoble 1985, 7-33, 15 s.

¹⁶⁰ Sulla funzione del passivo diffusamente G. Calboli, *Das lateinische Passiv und seine Beziehung zur nominalen Quantifikation*, in *Indogermanische Forschungen* 95, 1990, 71-88, ora in Calboli, *Über das Lateinische* cit. 135-179; in part. 140 ss.

leggermente più antica¹⁶¹ e forse per questo più fedele all'originale. La posticipazione della relativa come specificazione del soggetto tematico, successivo all'*incipit* generale, esprime in questo senso una situazione già accertata o accertabile, di chi muore senza testamento («in caso di morte in assenza di testamento») si aggiunge cioè che ciò vale per chi è «senza eredi propri»¹⁶²) Tuttavia in già in Tab. 5.5, abbiamo espressa con la condizionale l'ulteriore ipotesi del *si agnatus nec escit*.

La stessa funzione esplicativa, con relativa che segue la condizionale, si trova del resto espressa in:

XII Tab. 1.21: *si adorat furt(i) quod nec manifestum erit, <duplum poenae esto>*

Numerosi sono i casi, poi, in cui la relativa segue una condizionale introdotta da *ni*¹⁶³ che segue ad una prima formulazione imperativa precedente:

XII Tab. 3.3: ... *ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito*

XII Tab. 3.4: ... *ni suo vivit, qui eum victum habebit, libras farris endo dies dato*

XII Tab. 7.7: ... *ni sam delapidassint, qua volet, iumenta agito*

O direttamente dopo un comandamento negativo:

XII Tab. 10.8: *neve aurum addito, <at> cui auro dentes iuncti ess<i>nt, asti m cum illo sepeliet uretve, se fraude esto*

Difficile delineare una tendenza. Certo, con la legislazione delle XII Tavole assistiamo all'evoluzione verso un linguaggio diversificato¹⁶⁴. La formulazione condizionale eventuale 'se A fa X allora Y', non è quella caratteristica¹⁶⁵, e la presenza di relative in forma subordinata¹⁶⁶ assume una funzione qualificativa

¹⁶¹ L'*escit* che si ritrova nei manoscritti, infatti, è una probabile modernizzazione di *essit* (del resto, si v. *adessint* nella *Lex repetundarum* 1, l. 63), cfr. Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 641: «is more likely to be a mistake for an archaic subjunctive than the other way round». Un confronto interessante è anche con Tab. 10.8 (ed. Cr.) ... *neve aurum addito, <at> cui auro dentes iuncti ess<i>nt, asti m cum illo sepeliet uretve, se fraude esto*. V. anche Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 24 nt. 2.

¹⁶² Di subordinazione logica, con un argomento un po' troppo formale, scrive Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 641: «The order of the *si* clause is determined by the fact that there cannot be the certainty that there is not a *suus heres*, until after death has occurred».

¹⁶³ Caratteristica del linguaggio delle XII tavole è la condizione negativa espressa con *ni*; mai *nisi*, cfr. Hofmann-Szantyr, *Lat. Grammatik* cit. 667.

¹⁶⁴ La lingua giuridica sarà dunque anche arcaizzante, ma non immobile e il rimaneggiamento delle XII Tavole ne è un esempio, v. C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986, 86 s.

¹⁶⁵ Daube, *Forms* cit. 5 ss

¹⁶⁶ Con la radice che deriva da *kwikwo*, cioè uti, ubi, quom: cfr. Lehman, *Relativsatz* cit. 369: «Keine Sprache verwendet beide Wurzeln des Relativsatzes, d.h. **kwi-/*kwo-* e **yo-*, als

integrativa ed esplicativa che rende più complessa la norma. Tuttavia, tra imperativi laconici e condizionali, la comparsa della relativa non altera ancora la struttura, che può essere resa anche condizionalmente¹⁶⁷.

3. *Il de agri cultura*

Se il linguaggio sacrale e quello legislativo arcaico mostrano una certa ambiguità nella differenziazione delle due tipologie di frase, e, a conti fatti, non permettono di indurre con sicurezza un uso diverso dell'una rispetto all'altra, un confronto utile con i testi normativi più antichi è con il *de agri cultura* di Catone. Il linguaggio normativo, infatti, ha una chiara eco nell'opera di Catone, uomo politico di primo livello e di certo esperto delle formulazioni legislative, nonché autore fondamentale per l'analisi dell'uso linguistico antico.

Le somiglianze linguistiche con la formulazione legislativa si percepiscono immediatamente. Nel formulare le raccomandazioni, Catone ricorre frequentemente all'uso della condizionale con l'apodosi in imperativo futuro, come ad es.:

de Agr. 5.7: stramenta si deerunt, frondem illigneam legito

de Agr. 18.1: torcularium si aedificare voles... ad hunc modum vasa componito

de Agr. 37.3: vitis si macra erit, sarmenta sua concidito minute et ibidem inarato...

de Agr. 64.2: oleum, si poteris, bis in die depleto...

La tipologia di eventi che la condizionale sembra esprimere negli esempi riportati è di doppio tipo. Si tratta di circostanze eventuali, caratterizzate o dal loro non certo o non prevedibile verificarsi, oppure dalla loro dipendenza dalla volontà ovvero dalla disponibilità, del soggetto agente (come mostra l'uso di *si voles, si poteris*). In questi casi la condizionale esprime insomma un evento che si può avere, ma che però deve essere verificato, oggettivamente o soggettivamente: come è la circostanza in cui manchino *stramenta* (la paglia¹⁶⁸), il vigneto

Relativpronomen, aber alle verwenden *kwi als Interrogativum und, oft mit Erweiterungen ... als Indefinitum». V. anche, in relazione alla relativa coordinata e la relativa subordinata G. Calboli, *Relatif de liaison et absence d'article en latin*, in Chr. Touratier (Ed.), *Syntaxe et latin, Actes du II^eme Congrès International de Linguistique Latine*, Aix-en-Provence 1985, 361-381, ora in Calboli, *Über das Lateinische* cit.197-212.

¹⁶⁷ F. Wieacker, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in *Les origines de la république romaine*, Genève 1967, 291-362, 321. Cfr. anche R. Westbrook, *The Nature and Origins of the Twelve Tables*, in *Law from the Tigris to the Tiber I* cit. 21-95 [= ZSS. 105, 1988, 74-121] per i paralleli tra la legislazione mediorientale e quella romana (49 ss), nonché (27 s.) per la critica alla tesi romanistica di Volterra.

¹⁶⁸ Il termine astratto, derivante da *sternere* era più diffuso nel linguaggio popolare, mentre

si riveli *macrum* (povero¹⁶⁹), ovvero la volontà di procedere alla costruzione di un *torcularium* (un torchio).

Accanto alla condizionale è però ben attestata anche la relativa. Già nell'*incipit* dell'opera, abbiamo un struttura che ricorda quella normativa, anche sotto questo aspetto:

de Agr. 1.1: *praedium quom parare cogitabis, sic in animo habeto.*

Ancora di più vistosa è la corrispondenza con le norme delle XII *Tabulae* in:

de Agr. 6.4: *qui locus vino optimum dicitur esse... helvolum minusculum conserito.*

de Agr. 24: *quidquid vini defrutabis, partem tricesimam defruti addito.*

de Agr. 105: *qui ager longe a mari aberit, ibi vinum Graecum sic facito...*

de Agr. 6.2: *qui ager frigidior et macrior erit, ibi oleam Licinianam seri oportet...*

Ad una prima impressione qui la relativa sembra riferire di casi in qualche modo già accertati e dunque come condizione di stato per così dire generalizzabile. In questo senso, esprimendo una situazione data, e, per così dire, generale di partenza, la relativa serve anche come introduzione dell'argomento:

de Agr. 36: *quae segetem stercorant*, e così a seguire nei vari paragrafi.

Sono le sezioni dell'opera contenenti le *leges* a presentare la maggior assonanza con il linguaggio normativo. Nel capitolo sulla *lex oleae legendae* (CLIII) ad esempio si prevedono sanzioni nel caso di non rispetto di un comportamento precedentemente espresso. Un'analisi di *de Agr.* 144 permette qualche osservazione:

de Agr. 144.1: *si adversus ea quis fecerit, quod ipse eo die delegerit, pro eo nemo solvet neque debbitur.*

de Agr. 144.2: *qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominum aut ad custodem sese oleam non subripuisse... qui eorum non ita iuraverit, quod is legerit omne, pro eo argentum nemo dabit...*

de Agr. 144.3: *si quid redemptoris opera domino damni datum erit, resolvito... Legulos, quot opus erunt, praebeto et strictores. Si non praebuerit, quanti conductum erit aut locatum erit, deducetur, tanto minus debbitur.*

de Agr. 144.4: *si quis adversus ea fecerit, si dominus aut custos volent, iurent omnes socii.*

quello concreto *palea* prevalse nel linguaggio colto, v. Å. Fridh, *Stramentum*, in *Eranos* 69, 1971, 151-165.

¹⁶⁹ La pregnante espressione è ripresa, con una variante, da Plin. *Nat. Hist.* 17.55: *Cato: [...]* *vinea si macra erit...* Cfr. ancora *de Agr.* 33.3; 38.3; 93.

In 144.1 e 144.4 il primo evento, uguale in entrambi i casi, è espresso con la condizionale. Il secondo evento è espresso invece con la relativa in 144.1 e la condizionale in 144.4. In 144.2 invece sono espressi con la relativa tutti e due.

Come in 144.1 e 144.4, anche la prima relativa di 144.2 anticipa il soggetto della norma di comportamento. Ma se nel § 1 e nel § 4 il soggetto è un *quis* impersonale non altrimenti specificato e presentato, la scelta della relativa in 144.2 è congruente con il richiamo ad una categoria già nota e acquisita, di cui interviene successivamente una specificazione.

L'analisi di 144.2 ci può dire qualcosa anche sul secondo evento: se, nella prima previsione (*qui... omnes iuranto*), la specificazione non ha bisogno di un'ulteriore subordinata (in quanto *omnes*), nella seconda frase invece sì. E se la sfumatura è qui molto simile all'evento condizionale, e la differenza con il *si* è più labile (si sarebbe potuto scrivere *qui eorum, si non ita iuraverit*), grammaticalmente, tuttavia, l'implicito rinvio al *qui oleam legerint* è sufficiente a spiegare l'espressione: dato un gruppo di soggetti (coloro che *oleam legerint*) tenuti ad un certo comportamento (il giuramento), si prevede la conseguenza automatica che esclude dall'*argentum* coloro che tra quelli non hanno tenuto il comportamento richiesto. Il soggetto tematicamente già introdotto ha reso superfluo un *qui eorum si non ita iuraverit*. 144.1 può forse spiegarsi con lo stesso criterio. In 144.3, al pari del *si quis*, la formulazione torna ad essere del resto condizionale: un evento (*si quid... resolutio...*) è seguito dalla eventuale previsione che quanto richiesto non sia stato a sufficienza soddisfatto (*si non praeberit...*).

Anche nella *lex oleae faciundae* (§ CLIV) troviamo lo stesso stile di *de Agr.* 144.2, di una sanzione eventuale espressa con la relativa:

de Agr. 145.2: *factores qui oleum fecerint, omnes iuranto...*

de Agr. 145.3: *qui eorum non ita iuraverit, quae eius pars erit...*

de Agr. 146.1: *qui oleam emerit.*

Soffermandoci ad una prima differenza tra la conseguenza espressa solo con la relativa o con la condizionale in questi casi, quando la sanzione riguarda una (parte o tutta) categoria già indicata nella stessa previsione generale, è espressa e richiamata con la relativa. Una cosa è quando si introduce il soggetto destinatario del comportamento come in 146.1 (non il 'venditore' di olive – generica attribuzione – ma 'colui che vende olive') un'altra quando invece la sanzione segue alla proibizione, a fronte del non rispetto della legge da parte dello stesso soggetto non ricompreso in una categoria (dato che la persona è la stessa):

de Agr. 146.2: *ne quid eorum de fundo deportato: si quid deportaverit, domini esto.*

La combinazione delle due situazioni porta ad ogni modo a una situazione più sfaccettata, che si esprime in una combinazione di condizionale e relativa.

de Agr. 148.1: quod neque aceat nequae muceat, id dabitur. In triduo proximo viri boni arbitrato degustato; si non ita fecerit, vinum pro degustato erit;
de Agr. 148.2: quod admensus erit pro eo dominus re[m] solvito; si emptor postularit, dominus ius iurandum dabit verum fecisse.

Prescindendo dalla anticipazione della relativa, una analisi di quattro frammenti che riguardano prato *irrigivum*¹⁷⁰, cioè mantenuto fresco da ruscelli¹⁷¹, possono essere infini utili per un'analisi della diversa sfumatura contenutistica.

Il pregnante aggettivo *irrigivum* è usato, in relazione al *pratium* adibito al pascolo in con formulazioni diverse, ma anche in senso diverso:

de Agr. 8.1: pratium si irrigivum habebis, si non erit siccum, ne faenum desiet, summittito.

de Agr. 9: prata irrigiva, si aquam habebis, id potissimum facito; si aquam non habebis, sicca quam plurima facito. Hoc est praedium quod, vis, expedit facere.

de Agr. 50.1: prata primo vere stercoreto luna silenti: quae inrigiva non erunt, ubi flavonius flare coeperit, cum prata defendes, depurgato...

de Agr. 149.1: prato sicco decedat ubi pirus coeperit: prato inriguo, ubi super inferque vicinus promittet, tum decedito, vel diem certam utriusque facito; cetero pabulo Kal. Martii cedito.

Il contesto è quello chiarito dal capitolo *Qua lege pabulum hibernum venire oporteat, qua vendas finis dicitur* nel 149¹⁷². Sono le condizioni di locazione del pascolo invernale: il terreno viene adibito a pascolo da settembre (*pabulum frui occipito ex Kal. Septembribus*). Il contratto termina con la stagione invernale e la clausola prevede quindi che il prato non irrigato, vada liberato quando fiorisce il pero, mentre quello irrigato in accordo con i vicini. In tutto, infatti, Catone descrive un terreno da pascolo divisibile in tre zone: una, un prato circondato da acqua e quindi irrigabile con accordo tra i vicini; un'altra, un prato posto evidentemente più in alto, non raggiungibile dall'acqua e quindi non irrigato, e poi un'ulteriore zona non meglio definita (*ceterum pabulum*).

Ci interessano le prime due zone, perché la distinzione tra le due condizioni del prato, *siccum - irrigivum* è peculiare. In 149.1 il pregnante aggettivo *irrigivum* è usato in senso qualitativo generale, insieme al suo contrario, *siccum*.

¹⁷⁰ In tutto la parola è attestata in Catone una quinta volta, in relazione ad *hortus*, in *de Agr. 7: secundo loco hortus irriguus*.

¹⁷¹ Cfr. *Thesaurus linguae latinae*, sv. *irrigivus*, 7.2, 418, nonché sv. *irriguus*, 7.2, 420. La variante in *-ivus* è attestata appunto in Catone, che lo usa in senso stretto di 'ben irrigato' o irrigabile. Entrambe le lezioni in *inr-* e in *irr-* sono attestate.

¹⁷² Su cui v. P. Thielscher, *Des Marcus Cato Belehrung über die Landwirtschaft*, Berlin 1963, 15, 208, 358.

Interessante è invece il confronto tra 8.1 e 9, perché riportano lo stesso concetto formulato in modo leggermente diverso:

<i>pratum, si irrigivum habebis</i>	<i>prata irrigiva, si aquam habebis</i>
–	<i>id potissimum facito</i>
<i>si non erit</i>	<i>si aquam non habebis</i>
<i>siccum, ne faenum desiet, summittito</i>	<i>sicca quam plurima facito</i>

La prima versione è talmente stringata che manca l'apodosi. La seconda versione è sostanzialmente una ripresa della prima, più esplicita pur in mancanza della motivazione, probabilmente riformulata per essere più chiara.¹⁷³ In entrambe si pone una condizione: 'il prato, se lo hai a disposizione ben irrigato' ovvero 'il prato irrigabile, se avrai l'acqua, irrigalo per bene'. Mentre, 'se non lo avrai a disposizione irrigato, lascialo crescere¹⁷⁴ secco, che non manchi il fieno' ovvero 'se non avrai l'acqua, di prati secchi fanne quanti più possibile'¹⁷⁵.

Nella seconda versione, *irrigivus* è usato in senso generale, come nella legge 149, ed è una situazione potenziale effettiva. La condizione è data dall'acqua, che si può dosare a seconda. Nella prima invece *irrigivum* non è una caratteristica generale del prato in sé, ma direttamente una condizione in cui prato si può o non si può trovare, soggettivamente verificabile, come nella versione seconda è la disponibilità dell'acqua.

In *de Agr.* 50 invece troviamo una relativa: *quae irrigiva non erunt*, che non esprime un evento soggettivamente da verificare, ma una situazione effettiva (e quindi già verificata) ma che richiama ad una categoria precedente già espressa ed in certo senso nota. Questo è un ottimo esempio per comprendere l'utilità del gioco tra costruzione relativa e condizionale e spiegarne il suo successo nel linguaggio legislativo: *pratum irrigivum* è espressione ambigua e generalista, che deve essere circostanziata. Ma mentre *pratum, qui irrigivum erit* è una qualità, per così dire statica del prato, data in un certo momento, e come tale nota, *pratum si irrigivum erit* è invece una situazione in cui il *pratum* può trovarsi, ma che deve essere verificata.

¹⁷³ Così, Thielscher, *Des Cato Belehrung* cit. 209: «Wir Heutigen würden etwas, was wir verwerfen, um es noch einmal zu schreiben, streichen oder heraus schneiden, und in den Papierkorb werfen; Cato ließ Böses und Gutes nebeneinander stehen».

¹⁷⁴ Cfr. Georges, cit. sv. *submittere*.

¹⁷⁵ Anche in questo caso tuttavia la tradizione manoscritta di una tipologia di frase così sintetica ha dato problemi. Così, in particolare, *de Agr.* 8.1: *pratum si irrigivum habebis, si non erit siccum, ne faenum desiet, summittito* ha avuto varie emendazioni. La più accreditata è quella che su riportato, che corrisponde grosso modo all'idea che dopo *habebis* non sia mancata una frase, ma che il senso sia chiaro e sia quindi laconicamente sottinteso. L'edizione dell'opera di Catone che si è qui seguita è quella di A. Mazzarino (a c. di), M. P. Cato, *De Agricultura*, Lipsia 1982².

Entrambi gli aspetti sopra individuati si ritrovano in *de Agr.* 109. Il vino è di per sé aspro (situazione data, riconosciuta in certo contesto), ma si può volere addolcire (situazione eventuale):

de Agr. 109: *vinum asperum quod erit, lene et suave si voles facere, sic facito*

Connesso con questo aspetto possono essere le formulazioni introdotte da una relativa e concluse da *oportet* (es. *de Agr.* 62, *de Agr.* 149.2), che, è stato sostenuto¹⁷⁶, si richiamano a situazioni o doveri già noti.

V. *Un primo bilancio*

Il gioco di condizionale e relativa che le attestazioni più arcaiche della normazione latina fanno presagire non permette, come si è visto, di raggiungere risultati sicuri. Da un lato, per l'insicurezza della trasmissione, dall'altro per una diversificazione che tende, ma che non necessariamente rinvia ad una logica unica. Di certo la diversificazione è tuttavia già avvenuta, e in un certo senso la relativa esprime una situazione diversa dalla condizionale. La futura analisi della legislazione a noi giunta attraverso testimonianza epigrafica sarà fondamentale per superare questa prima insicurezza, e, collocandosi in un tempo cronologicamente successivo, potrà riflettere una più consapevole differenziazione nell'uso linguistico in ordine alle diverse tipologia di norma espresse.

Salvatore Marino
Universität Münster
marino@uni-muenster.de

¹⁷⁶ È la tesi di Daube, *Forms* cit. 8 ss. che sostiene che *oportet* introduca sempre una situazione, non imperativa, di dovere già accertato, già espresso e quindi già conosciuto. La riflessione di Daube si sviluppa molto brevemente, con argomenti etimologici e parzialmente esegetici, e non ha incontrato il favore degli studiosi di diritto romano, si v. ad es. la recensione di I. Luzzatto, in *SDHI.* 22, 1956, 399-403, 402, di F. Bonifacio, in *Iura* 8, 1957, 567-570 o di L. Bove, in *Labeo* 3, 1957, 47-49.